Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 settembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Puglia

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 478ª e 479ª seduta pubblica per martedì 23 settembre 1975, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

ALLE ORE 10,30

I. *Interrogazioni.*

II. *Interpellanza.*

ALLE ORE 17

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, recante ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973 - *Relatore* POZZAR (2244).

2. Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore - *Relatore* PACINI (2245).

3. Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro - *Relatore* CACCHIOLI (2243).

(7866)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1975, n. **450**.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 44.000.000, un appezzamento di terreno della estensione di circa mq 18000, a corpo, sito nel comune di Botticino Sera (Brescia) distinto nel catasto terreni con i mappali: n. 83 di ha 1.13.60, n. 339 di ha 063.80, di proprietà dei fratelli Brunori Bartolomea, Giovanni, Filippo, Margherita, Mario e Bruno, tutti domiciliati a Brescia, come da contratto condizionato di compravendita in data 14 giugno 1973 a rogito notar Giuseppe Intersimone di Roma, registrato all'ufficio atti privati il 3 luglio 1973, n. 12960.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1975, n. **451**.

Autorizzazione all'opera « Sacra Famiglia » - Società di mutuo soccorso ed assistenza sociale, in Pordenone, ad accettare un'eredità.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'opera « Sacra Famiglia » - Società di mutuo soccorso ed assistenza sociale, in Pordenone, viene autorizzata ad accettare un'eredità, disposta dal dott. Aldo Pietro Veroi con testamento olografo in data 8 maggio 1967, pubblicato con verbale 26 febbraio 1971, n. 16612, a rogito notaio Romagnoli di Pordenone, consistente nella nuda proprietà di una villa sita in Pordenone, via Rosaccio, con annesso giardino ed area coltilizia adiacente, iscritta al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2995, foglio 21 n. 532 int. 1 e foglio 21 n. 532 int. 2 e in tutti i titoli depositati in amministrazione presso la Banca commerciale e la Banca del Friuli, sede di Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 94

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che i responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie hanno disatteso la norma di cui all'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, che sancisce l'obbligo, pena la cancellazione dal registro, del versamento della tassa annuale di concessione governativa di L. 20.000 per ciascuna delle varietà iscritte di propria costituzione;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 848 del 12 aprile 1975, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 10 aprile 1975, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione, dai registri delle varietà, di otto varietà di cereali, tre varietà di barbabietola da zucchero, una varietà di barbabietola da foraggio, una varietà di foraggera graminacea e una varietà di patata;

Visto il verbale della predetta adunanza del 10 aprile 1975;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellate, dai registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie:

Frumento tenero: Ancona, Clavatino, Produttore S 6, Vivenza.

Mais: Wisconsin 355 A, Wisconsin 464, Wisconsin 464 A, Wisconsin 641 AA.

Barbabietola da zucchero: Kawenorta, Kawezucca, Royal Poly Tourneur.

Barbabietola da foraggio: Borrange.

Festuca dei prati: Daphne.

Patata: S. Michele.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro: MARCORA

(7602)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata, in Campobasso, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio allo intero territorio della regione Molise.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 novembre 1952, 21 novembre 1969 e 25 giugno 1971, con i quali la Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campobasso, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campodipietra, Casacalenda, Castropignano, Civita Campomarano, Duronia, Ferrazzano, Gildone, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Oratino, Pietracupa, Provvidenti, Ripabottoni, Ripalimosano, Salcito, San Giovanni in Galdo, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Vinchiaturo, Acquaviva Collecroce, Campochiaro, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle d'Anchise, Colletorto, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Molise, Monacilioni, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Roccavivara, Rotello, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polomatese, Sepino, Spineto, Tavenna e Tufara, tutti in provincia di Campobasso, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Filignano, Frosolone, Isernia, Macchia d'Isernia, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro, Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Colli al Volturno, Fornelli, Longano, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Santa Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise e Vastogirardi, tutti in provincia di Isernia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Considerato, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato la esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Molise, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Campobasso, con i propri decreti 3 novembre 1952, 21 novembre 1969 e 25 giugno 1971, di che in premessa, è estesa all'intero territorio della regione Molise.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7540)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Potenza e Avellino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 novembre 1949, 14 gennaio 1952 e 2 gennaio 1959, con i quali la Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Pescopagano, Melfi, Castelgrande, Lavello, Montemilone, Ruvo del Monte, Venosa, Potenza e Maschito, in provincia di Potenza; Avellino, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Morra De Sanctis e Teora, in provincia di Avellino; Candela e Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Foggia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza), con i propri decreti in data 10 novembre 1949, 14 gennaio 1952 e 2 gennaio 1959 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Atella, Bella, Francavilla sul Sinni, Muro Lucano, Rapolla, San Severino Lucano, Tramutola e Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza; Caposele, in provincia di Avellino.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Pescopagano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

(7534)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gutermann, in Perosa Argentina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Gutermann di Perosa Argentina (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gutermann di Perosa Argentina (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7714)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchiature per riscaldamento operanti nella provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature per riscaldamento in provincia di Verona sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchiature per riscaldamento in provincia di Verona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7713)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1975.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343 e decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971 con il quale si è provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione per il triennio 1971-74;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1975 con il quale il dott. Luigi Chialvo è stato nominato commissario straordinario dell'Ente cinema che qui si intende integralmente richiamato nelle considerazioni e nelle motivazioni che lo sorreggono;

Tenuto conto che il predetto dott. Luigi Chialvo è deceduto in data 7 settembre 1975;

Considerato che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria e temporanea dell'Ente per cui occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Stato dott. Ugo Niutta è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 2.

Il commissario straordinario rimane in carica per il periodo massimo di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario straordinario è corrisposta, a carico dell'Ente, mensilmente, un'indennità di ammontare pari a un dodicesimo dell'emolumento annuo spettante al presidente dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(7833)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1975.

Nomina del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343 e decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971 di nomina del collegio sindacale dell'Ente stesso, e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo del collegio sindacale ormai scaduto;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema è costituito come segue:

Presidente:

Schiavone dott. Mario, dirigente generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali.

Sindaci effettivi:

Feliziani dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Giorgio dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

D'Alessandro dott. Amedeo Albino, iscritto nell'albo dei revisori dei conti;

Piccinino avv. Pasquale, iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

Sindaci supplenti:

Cartoni dott. Remo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Cicerchia dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Li Vecchi dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(7834)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1975.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto del 1° febbraio 1974 con cui l'ing. Gianmaria Capuani è stato nominato sindaco effettivo dell'E.N.I. su designazione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la motivata comunicazione del predetto Ministero in data 15 luglio 1975 relativa alla sostituzione dell'ing. Gianmaria Capuani con l'ing. Fausto Abate primo dirigente nei ruoli del Ministero medesimo;

Decreta:

L'ing. Fausto Abate, primo dirigente nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato sindaco effettivo dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., in sostituzione dell'ing. Gianmaria Capuani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1975

Il Ministro: BISAGLIA

(7835)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° ottobre 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 165 della legge 26 aprile 1975, n. 132, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1975 buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare, fra l'altro, anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota n. DC/CO/2/3/36835 del 13 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, per un importo, in valore nominale, di lire duemila miliardi, ripartiti in duecento serie di dieci miliardi ciascuna. L'interesse annuo del 9% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire novantotto e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975, e per la rimanenza alla sottoscrizione in contante.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1979 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote, del patrimonio familiare e del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975, si effettua per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1975; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire una e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° ottobre 1975 e termineranno il successivo 14 novembre.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975, rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purché non prescritti.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma

dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 15 ottobre 1975, per il controvalore di nominali lire 1.320 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9% annuo, per il periodo dal 1° ottobre 1975 al giorno del versamento, con bonifico di 5 giorni; in data 12 dicembre 1975, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1° ottobre 1975 non rinnovati, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9% annuo, per il periodo dal 1° ottobre al 12 dicembre 1975, con bonifico di 5 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975, al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975, nominativi dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire una e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'articolo 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 15 dicembre 1975 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° ottobre 1979, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.0000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1979 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1975 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1979 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati

per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie: è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo è, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1975, versati per il rinnovo, unitamente ad elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro. Le quietanze di entrata, da emettere a fronte delle operazioni di sottoscrizione, in contante e di rinnovo, dovranno essere rilasciate a lire novantotto e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1975
Registro n. 23, Tesoro, foglio n. 36

(7867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per la valutazione genetica dei riproduttori della specie ovina

Con decreto ministeriale 20 giugno 1975 è stato approvato il regolamento per la valutazione genetica dei riproduttori della specie ovina.

(7688)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1975, i poteri conferiti al dott. Giovanni Villani, commissario governativo della società cooperativa « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », con sede in Nardò (Lecce), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1975.

(7724)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Macchia d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3690/M)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3691/M)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3692/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di San Pietro di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3641/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3642/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di San Pietro in Casale (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3643/M)

Autorizzazione al comune di Massafiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Massafiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.174.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3644/M)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.303.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3645/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3646/M)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3647/M)

Autorizzazione al comune di Incisa in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3648/M)

Autorizzazione al comune di Ceranesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Ceranesi (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3649/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Castelnuovo Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.812.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3650/M)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3651/M)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3652/M)

Autorizzazione al comune di Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Belsito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3653/M)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Cellara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.307.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3654/M)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3655/M)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3656/M)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.384.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3657/M)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3658/M)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3659/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3660/M)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.201.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3661/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3662/M)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, il comune di San Vincenzo la Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3663/M)

Autorizzazione al comune di Pietramontecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Pietramontecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3664/M)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3665/M)

Autorizzazione al comune di Arnesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Arnesano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3666/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Alfedena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Civitella Alfedena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.447.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3667/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3668/M)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3669/M)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3670/M)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Neviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.507.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3671/M)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3672/M)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3673/M)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Sanarica (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3674/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di San Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3675/M)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Soleto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3676/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.951.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3677/M)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.407.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3678/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.358.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3679/M)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Forenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3680/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Francavilla in Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3681/M)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Pietragalla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3682/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di San Chirico Raparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3683/M)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.301.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3684/M)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.156.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3685/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 324.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3686/M)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.721.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3687/M)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3688/M)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.883.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3689/M)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1975, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3693/M)

Autorizzazione al comune di Stanghella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Stanghella (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3630/M)

Autorizzazione al comune di Villa Estense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Villa Estense (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.481.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3631/M)

Autorizzazione al comune di Arquà Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Arquà Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.921.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3632/M)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Ceneselli (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3634/M)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635/M)

Autorizzazione al comune di Montecchia di Crosara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Montecchia di Crosara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3636/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3637/M)

Autorizzazione al comune di Sorgà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Sorgà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.049.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3638/M)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.171.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639/M)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 3 settembre 1975, il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3640/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi dell'11 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	671,10	671,10	671,80	671,10	670,40	671,10	671,50	671,50	671,50	671,60
Dollaro canadese	652,50	652,50	651 —	652,50	652,75	652,50	653,20	653,20	653,20	653 —
Franco svizzero	249,75	249,75	249,70	249,75	249,85	249,75	249,90	249,90	249,90	249,84
Corona danese	111,99	111,99	112,10	111,99	112,25	111,99	112 —	112 —	112 —	111,95
Corona norvegese	121,31	121,31	121,30	121,31	121,45	121,31	121,25	121,25	121,25	121,30
Corona svedese	153,26	153,26	153,45	153,26	153,27	153,26	153,27	153,27	153,27	153,25
Fiorino olandese	253,38	253,38	253,45	253,38	253,40	253,38	253,35	253,35	253,35	253,35
Franco belga	17,3950	17,3950	17,38	17,3950	17,38	17,3950	17,39	17,39	17,39	17,38
Franco francese	151,72	151,72	151,9950	151,72	152,25	151,72	151,96	151,96	151,96	151,80
Lira sterlina	1416,95	1416,95	1418 —	1416,95	1414,90	1416,95	1417,90	1417,90	1417,90	1417,95
Marco germanico	259,30	259,30	259,48	259,30	259,60	259,30	259,54	259,54	259,54	259,40
Scellino austriaco	36,73	36,73	36,75	36,73	36,75	36,73	36,75	36,75	36,75	36,70
Escudo portoghese	25,25	25,25	25,22	25,25	25,20	25,25	25,24	25,24	25,24	25,23
Peseta spagnola	11,44	11,44	11,44	11,44	11,46	11,44	11,445	11,445	11,445	11,44
Yen giapponese	2,2545	2,2545	2,26	2,2545	2,25	2,2545	2,254	2,254	2,254	2,25

Media dei titoli dell'11 settembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,250
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni esteri)	90,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,475
» poliennali 7 % 1978	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	671,55
Dollaro canadese	653,10
Franco svizzero	249,875
Corona danese	111,995
Corona norvegese	121,28
Corona svedese	153,265
Fiorino olandese	253,365
Franco belga	17,392
Franco francese	151,89
Lira sterlina	1417,925
Marco germanico	259,47
Scellino austriaco	36,734
Escudo portoghese	25,245
Peseta spagnola	11,442
Yen giapponese	2,254

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, concernente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche delle carriere direttive del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Considerato che, alla data del 30 novembre 1974, è disponibile un posto di veterinario riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) nomina, a seguito di concorso, ad assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

d) effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo per almeno cinque anni;

e) idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, in conformità al modello allegato e firmato dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita in ogni caso dal bollo datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame, per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dell'aspirante, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tale autenticazione può essere costituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente e su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro il termine perentorio di giorni cinque da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova pratica secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità - Laboratori di veterinaria - Via Tiburtina, 221, il 15 ottobre 1975, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esame nella sede e nel giorno sopra indicato, muniti a pena di esclusione, di documento di riconoscimento valido.

L'assenza dall'esame sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico.

L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi; tali documenti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale e ammessa la presentazione del relativo duplicato rilasciato ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza all'Amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle prove d'esame e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di veterinario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

A colui il quale sia provvisto di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1975
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 256

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA PRATICA

Si svolge in due tempi e consiste in:

A) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

B) Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

COLLOQUIO

A) Materie della prova pratica.

B) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, mal rossino, morva, morbo coitale maligno, triconomiasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviario, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

C) Ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnica:

1) ispezioni delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni e del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

2) igiene zootecnica;

3) alimentazione del bestiame;

4) produzione zootecnica;

5) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

6) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

D) Disinfezione e disinfestazione.

E) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria, organizzazione sanitaria internazionale.

F) Lingua estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano scritto in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 26 marzo 1975

Visto, *il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di veterinario riservato agli assistenti universitari di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito in data . . . presso l'Università di . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . presso l'Università di . . . . .;

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica, da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .;

d) di scegliere per la prova facoltativa di lingua straniera, la lingua .

Data . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(7232)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico e ad un posto di primario della divisione di malattie infettive.

Per la partecipazione al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dagli accordi in vigore.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale, devono pervenire all'amministrazione entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(7594)

OSPEDALE « ANTONIO CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- un posto di primario specialista in urologia;
- un posto di aiuto specializzato in nefrologia;
- un posto di assistente specializzato in nefrologia;
- un posto di assistente specializzato in urologia.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Trattamento economico e giuridico previsto dalla vigente normativa di legge e regolamentare in atto presso questo ospedale.

Eventuali chiarimenti e notizie o il testo integrale del bando potranno essere richiesti all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(7596)

OSPEDALE CIVILE DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 luglio 1975, n. 528, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa, piazza Ospedale civile n. 1.

(7823)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

In esecuzione della deliberazione 26 maggio 1975, n. 170, è indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per il bando di concorso integrale, informazioni e chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(7595)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI SERMIDE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
- un posto di biologo;
- un posto di assistente ostetrico-ginecologo;
- un posto di assistente di chirurgia.

Scadenza per la presentazione delle domande entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sermide (Mantova).

(7597)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara) - tel. 0533/93017.

(7828)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1975, n. 28.

Disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *dell'8 luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia esegue opere di bonifica comprese nel secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

Art. 2.

Lo studio e l'attuazione della ricomposizione fondiaria previsti dal capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per tutto il territorio provinciale ed anche indipendentemente da piani preliminari di bonifica o di riordino, viene eseguito secondo le modalità previste dal detto regio decreto, direttamente dalla provincia oppure per concessione a consorzi costituiti a tale scopo, ai consorzi di bonifica, di bonifica montana o di miglioramento fondiario.

Art. 3.

La provincia può concedere ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario:

a) contributi dal 40 % al 60 % della spesa ammessa per la manutenzione straordinaria, per i ripristini delle opere a loro carico di interesse comune del comprensorio e per l'acquisto del macchinario a ciò necessario;

b) contributi dal 40 % all'87,50 % della spesa ammessa per le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni;

c) contributi fino ad un massimo del 50 % della spesa ammessa per la ordinaria amministrazione e per il personale dipendente. Le spese per il personale sono regolate dalla disposizione del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24.

Art. 4.

La provincia può affidare a liberi professionisti l'elaborazione di progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria qualora la particolare natura delle opere o dell'elaborato o la particolare urgenza determinino l'opportunità di servirsi di professionisti estranei all'amministrazione provinciale, iscritti all'albo professionale degli agronomi e dei periti forestali.

L'incarico di elaborare il progetto non conferisce al professionista alcun titolo per la direzione dei lavori.

Il rapporto di prestazione professionale è regolato da apposito disciplinare deliberato dalla giunta provinciale.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1975.

Per gli anni successivi è autorizzata la spesa nella misura che sarà stabilita annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 800 milioni a carico dello esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per lo esercizio finanziario corrente.

Gli stanziamenti di bilancio autorizzati dalla presente legge formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio cui si riferiscono e possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge di contabilità dello Stato.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 3450. — Spese per opere di bonifica di competenza provinciale e spese e compensi a liberi professionisti per studi, ricerche e compilazioni dei relativi piani e progetti, compresa la direzione dei lavori per opere eseguite direttamente dalla provincia (articoli 2, 7 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e art. 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 10) . . . . L. 800.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 800.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 giugno 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(6608)

LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1975, n. 29.

Norme per la tutela dei bacini d'acqua.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Agli effetti della presente legge sono considerati bacini di acqua protetti, in quanto individuati e sottosposti a vincolo di tutela ai sensi del successivo art. 2, i laghi naturali ed artificiali compresi nel territorio provinciale.

Art. 2.

Imposizione di vincolo

La IV sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, individua e delimita territorialmente con propria deliberazione i bacini d'acqua e le eventuali aree immediatamente contigue che devono essere assoggettati a tutela specifica.

La delibera della IV sezione ha valore di proposta di imposizione di vincolo e viene pubblicata all'albo del comune nel cui territorio è ubicato il settore da tutelare, mentre copia di essa, con planimetria in scala 1:2880, viene comunicata ai proprietari delle aree e depositata per trenta giorni presso i competenti uffici comunali, ove chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Nello stesso termine chiunque ha interesse può presentare osservazioni alla giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del comune.

Entro i successivi trenta giorni, la delibera della IV sezione, con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa a cura del sindaco, con il parere e le proposte del consiglio co-

munale, alla giunta provinciale, che decide in via definitiva, con eventuali modifiche, sentito il parere del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 3.

Caratteristiche del vincolo

Il vincolo imposto comporta per il proprietario, il possessore o il detentore l'obbligo di conservare i settori del relativo territorio in modo da non alterare i caratteri per i quali è stato sottoposto a tutela specifica.

E' particolarmente vietato, salvo quanto disposto ai successivi articoli 5 e 7:

1) eseguire qualsiasi modifica o alterazione degli elementi che compongono il bacino d'acqua e le aree contigue; per queste ultime è consentita la razionale utilizzazione agricola e forestale;

2) depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere ed operare scavi, opere di bonifica e prosciugamento del terreno;

3) effettuare lo scarico di acque di rifiuto, ancorchè depurate, salvo il caso che la morfologia dei terreni circostanti renda non attuabile o di particolare onerosità lo scarico esterno al bacino d'acqua; in tale ipotesi per il processo depurativo, oltre al trattamento meccanico e/o biologico, può essere imposta l'integrazione con un trattamento chimico;

4) effettuare costruzioni di qualsiasi tipo che non siano attinenti a quelle necessarie per il riparo di apparecchiature idrauliche, anche di carattere provvisorio, nell'ambito dell'area contigua appositamente delimitata; sono in ogni caso ammessi i necessari completamenti qualitativi di impianti ed edifici esistenti.

Art. 4.

Decreto di vincolo e sua notificazione

Il vincolo di tutela specifica viene dichiarato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, da pubblicarsi con planimetria nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il decreto del presidente della giunta provinciale deve essere anche notificato in via amministrativa al proprietario delle aree vincolate.

Il decreto ha efficacia nei confronti di ogni proprietario, possessore o detentore degli immobili interessati.

Art. 5.

Provvedimenti particolari

Al fine di salvaguardare le caratteristiche biologico-ambientali dei bacini d'acqua e delle eventuali aree contigue, sottoposti a vincolo di tutela specifica ai sensi del precedente art. 2, con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il parere della IV sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, possono essere adottati i seguenti ulteriori provvedimenti:

a) la regolamentazione di uno o più affluenti e/o defluenti naturali del bacino d'acqua;

b) la realizzazione di affluenti artificiali ove le condizioni di ricambio del bacino d'acqua lo richiedano;

c) l'eliminazione degli scarichi di acqua di rifiuto esistenti, nonché la realizzazione di opere da eseguirsi in sostituzione degli stessi;

d) la limitazione o il divieto di circolazione all'interno del bacino con natanti di qualsiasi genere;

e) la limitazione o il divieto di balneazione;

f) la limitazione o il divieto d'accesso ai veicoli a motore ad eccezione di quelli ad uso agricolo nell'area contigua o in parte di essa;

g) l'eventuale escavazione o bonifica del fondo con i metodi ritenuti più idonei;

h) la riduzione della vegetazione rivierasca e semisommersa;

i) l'introduzione nel bacino d'acqua di specie animali umivori ed erbivori;

l) l'ossidazione artificiale delle acque;

m) qualsiasi intervento chimico inteso a ridurre l'eutrofizzazione e la flora algina.

I provvedimenti di cui al comma precedente vengono sottoposti al parere della IV sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, dopo aver sentito il comune territorialmente interessato, il quale si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni, superato il quale si prescinde dalle osservazioni del comune stesso.

Il presidente della giunta provinciale, con suo decreto, previa deliberazione della giunta stessa, sentito l'assessore cui è affidata la materia della caccia e della pesca, può limitare o vietare l'esercizio della caccia e della pesca nei settori di territorio sottoposti a vincolo di tutela specifica.

In tal caso le proposte possono essere avviate anche dallo ufficio tutela risorse naturali della provincia autonoma.

E' soggetto ad autorizzazione un eventuale prelievo d'acqua dal bacino sottoposto a vincolo di tutela, in quanto la relativa utilizzazione non sia disciplinata da particolari concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere inoltrata all'ufficio tutela risorse naturali della provincia autonoma.

Il provvedimento viene adottato dall'assessore cui è affidata la tutela dell'ambiente, su conforme parere della IV sezione, di cui all'art. 3, della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, e comunicato all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Avverso la mancata autorizzazione della richiesta è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione alla giunta provinciale, la quale decide entro sessanta giorni.

Art. 6.

Oneri relativi ai provvedimenti particolari

Gli oneri finanziari per i provvedimenti da adottarsi ai sensi delle lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*) del precedente art. 5 sono a carico della provincia autonoma, mentre quelli relativi alla lettera *c*) sono sopportati da chi effettua lo scarico. Le opere e gli interventi previsti nei relativi progetti approvati dalla giunta provinciale comportano la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

La misura dell'indennità di espropriazione da corrispondersi per la realizzazione dei progetti, di cui al precedente comma, è determinata ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 7.

Coordinamento con le previsioni urbanistiche

Nell'ambito delle aree contigue, comprese nel decreto di vincolo, qualsiasi destinazione e prescrizione urbanistica, da prevedersi nel relativo piano comunale, viene subordinata al parere favorevole della IV sezione, di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Contro il parere della IV sezione, comunicato al comune interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è ammesso ricorso entro trenta giorni al comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, di cui all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro ulteriori trenta giorni.

Il parere viene richiesto dal sindaco del comune territorialmente interessato prima dell'approvazione del progetto di piano o di sua variante da parte del consiglio comunale.

Art. 8.

Servizio di vigilanza e di rilevamento

Il servizio di controllo per l'osservanza dei vincoli è affidato al laboratorio biologico provinciale, nonchè ai comuni, agli organi di polizia forestale, all'ufficio tutela risorse naturali ed all'ufficio caccia e pesca della provincia autonoma, che possono richiedere all'assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio biologico provinciale medesimo.

Il servizio di rilevamento sulle caratteristiche delle acque dei bacini d'acqua viene disposto dal laboratorio biologico provinciale.

L'assessore provinciale competente può avvalersi, quando ritenuto necessario, del laboratorio chimico provinciale.

Art. 9.

Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle norme

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al precedente art. 3, riguardante le alterazioni alle caratteristiche dei bacini d'acqua, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000;

b) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui alla lettera *d*) del precedente art. 5, riguardante la limitazione o il divieto di circolazione all'interno del bacino d'acqua, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000;

c) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui alla lettera *c*) del precedente art. 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000;

d) chiunque non ottempera alle disposizioni di cui alla lettera *f*) del precedente art. 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Art. 10.

Incaricati dell'accertamento delle infrazioni

Sono incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi ed i funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali e del laboratorio biologico provinciale, autorizzati dal presidente della giunta provinciale.

Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree soggette a vincolo e procedere alle rilevazioni occorrenti ed a tutte le altre operazioni prescritte.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nel suo regolamento di esecuzione, per le quali il precedente art. 9 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, sono descritte in apposito verbale.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante allo ufficio tutela risorse naturali. Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al responsabile della violazione, o, in caso di sua assenza, a chi lo sostituisce o lo rappresenta; in caso di rifiuto a riceverla il verbalizzante trasmetterà anche tale copia all'ufficio tutela risorse naturali.

L'ufficio tutela risorse naturali determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, sentito il responsabile, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale è stata determinata la somma dovuta, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata del 10 per cento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinnanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in misura di lire 30 milioni all'anno a partire dall'anno 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 4591. — Spese per la tutela dei bacini d'acqua L. 30.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 giugno 1975

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1975, n. **30.**

Interventi per favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco autoveicoli adibito ai servizi di trasporto pubblico di persone di competenza provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 15 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare, a licitazione o a trattativa privata, autoveicoli con relative attrezzature e pertinenze ivi comprese macchine emettitrici e obliteratrici dei documenti di viaggio, per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di persone di competenza provinciale. Gli autoveicoli sono ceduti in locazione o alienati agli operatori pubblici e privati del settore alle condizioni stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Gli autoveicoli sono ceduti in locazione previo impegno degli operatori a sostituire, in pari misura, quanto previsto nel programma di cui ai successivi commi, gli autoveicoli più obsoleti attualmente in servizio. Sulla base delle esigenze di servizio e della situazione del parco dell'impresa, l'assessore ai trasporti può autorizzare la dilazione dei termini per la sostituzione.

Il programma d'investimento predisposto annualmente dallo assessore ai trasporti, entro due mesi dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario corrente ed entro il 31 gennaio per i successivi esercizi, viene reso operativo con deliberazione della giunta provinciale solo a seguito di impegno da parte delle imprese ad utilizzare non meno dell'80 % dei finanziamenti a disposizione.

Il programma deve contenere l'indicazione degli autoveicoli da acquistare, la descrizione delle attrezzature e pertinenze ad essi relativi, l'indicazione degli autoveicoli da sostituire e copia degli accordi preliminari sottoscritti dagli operatori cui potranno essere assegnati gli autoveicoli stessi.

La preferenza è accordata alle imprese che hanno in dotazione *per i servizi di linea al 31 dicembre dell'anno precedente* l'approvazione dei singoli programmi di investimento, non più di 5 autoveicoli e che garantiscono il ricovero delle vetture assegnate.

Art. 3.

L'assegnazione degli autoveicoli avviene con delibera della giunta provinciale previa accettazione da parte degli imprenditori del disciplinare contenente le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che ne regolano l'uso.

Art. 4.

Per l'uso degli autoveicoli gli operatori interessati devono corrispondere all'amministrazione provinciale un canone annuo posticipato.

Tale canone viene calcolato detraendo dal costo dell'autoveicolo, comprese le attrezzature e le pertinenze di cui all'art. 1 della presente legge, un decimo dello stesso quale valore di recupero e ripartendo la cifra così calcolata negli anni di durata della locazione in quote costanti o decrescenti secondo quanto stabilito nel disciplinare di locazione.

Il canone è diminuito del 10 % per le imprese che hanno in dotazione non più di 5 autoveicoli in servizio di linea al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipulazione del contratto ed aumentato del 10 % per le altre.

L'utilizzazione degli autoveicoli in servizio fuori linea è ammessa fino ad un massimo del 20 % della percorrenza annua di linea.

Nel caso in cui i chilometri percorsi annualmente superino le 50.000 unità, il canone viene aumentato proporzionalmente alla maggiore percorrenza. E' ammessa la compensazione dei chilometraggi registrati durante il periodo di rapporto.

Non è ammessa nessuna riduzione del canone annuo stabilito ai sensi dei precedenti secondo e terzo comma.

La durata del contratto è fissata in dieci anni. Il locatario dovrà prestare idonea garanzia.

Art. 5.

Al termine del rapporto contrattuale di cui all'ultimo comma del precedente articolo, la giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle condizioni di manutenzione, di sicurezza e di comfort del mezzo assicurate dal locatario, può disporre l'ulteriore utilizzazione dell'autoveicolo.

Il locatario dell'autoveicolo ha in questo caso il diritto di richiedere la proroga del contratto verso un canone non superiore a quello medio precedentemente approvato.

Per avvalersi del diritto di cui al comma precedente, lo interessato deve, a pena di decadenza, inoltrare la relativa domanda al competente assessorato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 6.

Su domanda degli operatori gli autoveicoli possono essere riscattati nel periodo compreso tra il secondo e settimo anno di contratto.

Il prezzo relativo è determinato detraendo dal valore iniziale dei beni locati i canoni annui versati ed aumentando tale importo delle quote interessi maturati sul capitale non ammortizzato negli anni, o frazioni di anno, compresi tra l'inizio della locazione e la richiesta di riscatto. Il tasso di interesse applicato corrisponde al 60 % del tasso ufficiale di sconto vigente nei singoli anni o frazioni di anno e viene ridotto al 50 % per le imprese che hanno in dotazione non più di 5 autoveicoli in servizio di linea al 31 dicembre dell'anno precedente alla stipulazione del contratto.

L'ammontare dei canoni annui per il calcolo di cui al precedente comma, è determinato a prescindere dalla diminuzione o dall'aumento di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Gli operatori assumono a loro carico la conservazione, la manutenzione e le riparazioni degli autoveicoli loro assegnati.

A tale scopo l'assessore ai trasporti definisce le norme per la manutenzione programmata e per le riparazioni da osservarsi da parte delle imprese assegnatarie e indica le officine autorizzate. Sui lavori di manutenzione programmata riconosciuti viene corrisposto un contributo in misura non superiore al 15 % del costo documentato quando i lavori sono eseguiti in officina propria ed al 30 % del costo documentato per le imprese che si avvalgono di officine esterne autorizzate.

Art. 8.

Durante il rapporto contrattuale l'assessore ai trasporti indica i limiti minimi di massimale per i rapporti assicurativi degli automezzi locati.

La provincia provvede alla manutenzione, all'utilizzazione ed alla custodia degli autoveicoli che anche momentaneamente non siano oggetto di un rapporto di locazione.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

La ripartizione dei mezzi finanziari per gli interventi di cui agli articoli 1, 7, secondo comma, e 8, secondo comma, della presente legge, viene disposta per gli esercizi finanziari sopra indicati con la deliberazione della giunta provinciale prevista all'art. 2, secondo comma, della presente legge.

Per gli esercizi successivi al 1977, gli stanziamenti occorrenti per l'attuazione dell'art. 7, secondo comma, e 8, secondo comma, della presente legge saranno fissati annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 1.000 milioni a carico dello esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 4475 - (con modifica del testo). — Spese per interventi urgenti per il potenziamento del parco autoveicoli e per il rinnovo degli stessi, nonché spese e contributo per la manutenzione degli automezzi . . . . . L. 1.000.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 giugno 1975

MAGNAGO

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(6648)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1975, n. 28.

Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straordinario della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di lire 70 mila ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.

Art. 2.

Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel territorio della Regione.

L'incentivazione è limitata ad un massimo di 15 ettari per azienda, investita a tali colture.

Art. 3.

La domanda di contributo, redatta su appositi modelli predisposti dall'assessorato regionale dell'agricoltura, che potrà essere inoltrata anche tramite le associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, dovrà essere indirizzata alla regione Puglia - Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio e pervenire entro sessanta giorni dalle operazioni effettuate.

Art. 4.

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale fra tutti gli aventi diritto.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ».

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato «Contributi sulle spese di miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo» che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di eventuali e successive sue modifiche, nonchè con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Art. 6.

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1974.

Le relative domande dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva del terreno investita a coltura da rinnovo.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 aprile 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1975, n. 29.

Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straordinario della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un albo professionale degli imprenditori agricoli con sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di ogni provincia della Regione.

Possono iscriversi ad esso tutti coloro che, in qualità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari in forma stabile e permanente degli stessi, dimostrino di dedicare abitualmente e prevalentemente la loro attività all'esercizio dell'agricoltura e abbiano il requisito della maggiore età.

Art. 2.

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla commissione di cui al successivo art. 3.

I servizi di segreteria delle commissioni provinciali sono forniti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura che ne sostengono anche le spese per il loro funzionamento.

Art. 3.

La commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale è composta:

1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'albo eletti dagli stessi, dei quali otto rappresentanti dei coltivatori diretti due dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori;

2) da dodici rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative della provincia nominati con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;

3) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

4) dai presidenti degli ordini provinciali dei dottori in agraria o loro delegati e da un perito agrario, scelto in ogni provincia tra quelli iscritti all'albo, nominato dal presidente dell'amministrazione provinciale, con suo decreto.

I rappresentanti di cui ai punti 3) e 4) partecipano alla riunione della commissione con voto consultivo.

Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui ai punti 1) e 2).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presidenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 4.

L'iscrizione all'albo è consentita a coloro i quali siano in possesso del «brevetto di agricoltore professionale». Detto brevetto viene conseguito, per titoli o per esami. Hanno diritto all'iscrizione, per titoli, tutti coloro i quali siano in possesso di laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria, di diploma di perito agrario o di diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, semprechè esercitino l'attività di cui all'art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali, in possesso dei requisiti, superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della commissione provinciale di cui all'art. 3.

La commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla commissione provinciale di cui all'art. 3, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 5.

La commissione provinciale, durante il quadriennio di durata e sino ai sei mesi prima della scadenza, provvede alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di mancata iscrizione e di cancellazione, provvede a darne comunicazione all'interessato, con provvedimento motivato.

Questi ha diritto di ricorrere alla commissione regionale prevista dall'art. 6 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dell'albo ha effetto sospensivo.

La commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. In difetto di decisione il ricorso si intende accolto.

Art. 6.

Presso l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura è istituita una commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, la quale è composta:

a) da cinque rappresentanti del consiglio regionale, uno per provincia;

b) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma primo, art. 3;

c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

d) dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura;

e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola, in possesso di diploma di laurea, scelti per cooptazione dagli altri membri della commissione.

I componenti di cui ai commi *a*) e *b*) eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della commissione.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Gli interventi previsti dalle leggi della Regione a favore dell'agricoltura sono concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge, nonchè alle cooperative ed agli altri organismi associativi costituiti prevalentemente da soci iscritti all'albo.

Almeno l'80 % delle agevolazioni previste dalle leggi regionali è riservato ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, concessionari manuali coltivatori o coadiuvanti familiari di cui al precedente art. 1, comma secondo.

Art. 8.

Il consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale, approverà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento che fisserà modalità e termini di attuazione della presente legge.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

In via transitoria ed entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Le domande vanno rivolte alla « commissione per l'impianto dell'albo professionale degli imprenditori agricoli ». Detta commissione è così composta:

dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un assessore suo delegato che la presiede;

da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura;

da un rappresentante dell'ufficio dei contributi unificati in agricoltura;

da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

da cinque rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative degli interessati.

La commissione dura in carica un anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 aprile 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1975, n. 30.

Norme per la formazione professionale del personale paramedico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straordinario della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di scuole

La giunta regionale autorizza l'istituzione di scuole per la abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato.

L'istituzione di dette scuole può essere accordata agli enti ospedalieri e agli altri enti pubblici che offrono valide garanzie di efficiente funzionamento.

Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

Gli enti che intendano istituire scuole per la formazione del personale esercente le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, devono rivolgere motivata istanza al presidente della giunta regionale.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi.

b) l'elenco e la qualifica dei docenti secondo le singole materie di insegnamento;

c) lo schema di regolamento della scuola adottato dal consiglio di gestione della scuola;

d) la descrizione dei locali adibiti a scuola nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;

e) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili a ciascun corso.

Art. 3.

In sede di determinazione relativa all'istituzione della scuola, la giunta regionale fissa il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun corso, in conformità alle direttive del programma ospedaliero regionale.

Art. 4.

Revoca dell'autorizzazione

La giunta regionale può revocare l'autorizzazione all'esercizio della scuola ovvero all'espletamento del corso in relazione a gravi deficienze verificatesi nell'organizzazione o nel funzionamento della scuola o del corso.

Art. 5.

Ammissione

L'ammissione alla scuola o al corso, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti dalle leggi vigenti, è subordinata al superamento di un colloquio.

Il colloquio viene sostenuto davanti al consiglio di gestione di cui all'art. 8 della presente legge, integrato da esperti delle materie di insegnamento.

Art. 6.

Corsi di aggiornamento

Gli enti autorizzati a gestire scuole organizzano corsi di aggiornamento della durata minima di 50 ore per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun operatore parasanitario ad almeno uno di essi ogni cinque anni.

Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

La giunta regionale approva il programma dei corsi e vigila sull'efficace espletamento degli stessi.

Art. 7.

Divieto di istituire scuole o corsi senza l'autorizzazione della Regione

E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle università, di istituire o far funzionare nel territorio della regione Puglia, senza l'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, scuole o corsi per la formazione o l'aggiornamento di personale parasanitario nelle qualifiche previste dalle leggi vigenti, in discipline che abbiano attinenza con la prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e che comunque possano interessare l'attività parasanitaria.

Art. 8.

Consiglio di gestione delle scuole

Le scuole di cui all'art. 1 della presente legge sono gestite da un consiglio col compito di assicurare l'autonomia funzionale della scuola.

Esso è unico per tutte le scuole o corsi organizzati dall'ente, al cui consiglio di amministrazione propone la previsione delle spese da sostenere nel corso dell'anno scolastico.

Il consiglio di gestione della scuola è composto:

da un rappresentante dell'ente che ha istituito la scuola, con funzioni di presidente;

da un rappresentante del comune in cui opera la scuola designato dal sindaco;

da un rappresentante della Regione;

da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentata nell'ente che ha istituito la scuola;

da un rappresentante del provveditorato agli studi;

dal direttore didattico della scuola.

Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni.

Art. 9.

Compiti del consiglio di gestione

Il consiglio di gestione assicura l'autonomia funzionale alla scuola nei limiti dei finanziamenti stanziati annualmente dallo ente che ha istituito la scuola.

Il consiglio di gestione delibera il regolamento interno della scuola.

In particolare il regolamento detta norme circa:

la nomina degli insegnanti;
il controllo del numero delle ore di insegnamento;
l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
lo svolgimento del tirocinio;
il controllo delle frequenze;
il passaggio da un anno di corso al successivo nel caso di scuole o di corsi di durata pluriennale.

Art. 10.

Gratuità dei corsi

Le scuole istituite ai sensi dell'art. 1 della presente legge provvederanno a mettere a disposizione degli alunni i testi, le dispense e quant'altro occorra per la frequenza che è obbligatoria e gratuita.

La scuola può concedere, a titolo di incentivazione, assegni di studio agli alunni frequentanti.

Art. 11.

Assegni di studio

Gli enti ospedalieri classificati, che gestiscono scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, stanzieranno in apposito capitolo di bilancio un fondo destinato all'erogazione di assegni di studio in numero non inferiore al 20 % degli allievi ammessi alla scuola, con esclusione degli allievi comandati da altro ente pubblico.

Art. 12.

Hanno titolo alla partecipazione al concorso per l'attribuzione degli assegni di studio gli allievi, o tranne quelli in posizione di comando, o il cui reddito familiare, accertato con certificazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, non superi le L. 3.600.000 annue.

Per la procedura di concorso per la formazione della graduatoria si osserva la disciplina stabilita nel regolamento, di cui all'art. 9 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 aprile 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1975, n. 31.

Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straordinario della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale può organizzare convegni, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale, nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri.

Art. 2.

La giunta regionale può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogare un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonchè di esperti appositamente designati.

Art. 3.

La giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità di organizzazione o di adesione ed assume i conseguenti impegni di spesa.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con la disponibilità di L. 40.000.000 del cap. 243 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 « Fondo per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, anche in collaborazione con altri enti ».

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Agli oneri a carico degli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti per lo stesso scopo con le leggi di approvazione dei bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 8 aprile 1975

TRISORIO LIUZZI

(6233)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 32.

Istituzione di un contributo sull'acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere a coltivatori diretti iscritti negli elenchi anagrafici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di foraggere.

I contributi possono essere concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della cassa mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive, nonchè ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici.

Art. 2.

La domanda di contributo, che potrà essere inoltrata anche tramite le associazioni di categoria e relativi patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla regione Puglia - Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio e pervenire al predetto ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'assessorato all'agricoltura, deve essere accompagnata da un duplicato della fattura rilasciata dagli enti abilitati alla selezione delle sementi per grani duri e foraggere e da un certificato dal quale risulti la iscrizione del richiedente negli elenchi della cassa mutua e in quelli anagrafici.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmetteranno allo assessorato regionale all'agricoltura le suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.

Art. 3.

Alla liquidazione dei contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Lo stanziamento disponibile dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli aventi diritto.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ».

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato « Contributi sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e foraggere », che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di eventuali e successive sue modifiche, nonchè con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Art. 5.

Norme transitorie

I benefici previsti dalla presente legge troveranno applicazione anche per le semine effettuate entro il 31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalità di cui all'art. 2 dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dette domande dovranno essere trasmesse all'assessorato alla agricoltura a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura per i provvedimenti di competenza della giunta regionale di cui al precedente art. 3 entro trenta giorni dal termine suddetto.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 14 aprile 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 33.

Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.

L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio e per ogni altra causa.

Art. 2.

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

L. 50.000.000 in caso di invalidità permanente;
L. 40.000.000 in caso di morte;
L. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, è stipulata dal presidente del consiglio, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 3.

Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 8.000.000 (a carico, per l'esercizio 1974, al cap. 247 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio di previsione 1974 con l'istituzione del seguente capitolo: titolo I, sezione I, rubrica II, cap. 7-*bis* - Assicurazione ai consiglieri regionali L. 8.000.000.

Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 14 aprile 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 34.

Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 19 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I territori della Regione, classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 2 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1968, n. 819, sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale, vengono ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo le delimitazioni risultanti dalla corografia in scala 1 : 500.000, redatta sulla base dei dati risultanti dal quadro allegato *A*:

1°. — *Zona omogenea del Gargano*,
comprendente i comuni di: Cagnano Varano (tutto), Carpino (tutto), Mattinata (tutto), Monte S. Angelo (tutto), Sannicandro Garganico (tutto), Vico del Gargano (tutto), Ischitella (tutto), Vieste (tutto), Manfredonia (parte), S. Giovanni Rotondo (parte), San Marco in Lamis (parte), Peschici (tutto), Rignano Garganico (parte).

2°. — *Zona omogenea del sub-Appennino Dauno settentrionale*,
comprendente i comuni di: Celenza Valfortore (tutto), Roseto Volfortore (tutto), San Marco la Catola (tutto), Volturara Appula (tutto), Alberona (parte), Biccari (parte), Casalnuovo Monterotaro (parte), Casalvecchio di Puglia (parte), Castelnuovo della Daunia (parte), Motta Montecorvino (parte), Pietra Montecorvino (parte), Volturino (parte), Carlatino (parte).

3°. — *Zona omogenea del sub-Appennino Dauno meridionale*,
comprendente i comuni di: Accadia (tutto), Anzano di Puglia (tutto), Monteleone di Puglia (tutto), Panni (tutto), Rocchetta S. Antonio (tutto), Santa Agata di Puglia (tutto), Bovino (parte), Candela (parte), Deliceto (parte), Troia (parte), Orsara di Puglia (parte), Faeto (tutto), Castelluccio Valmaggiore (tutto), Celle S. Vito (tutto).

4°. — *Zona omogenea della Murgia nord-occidentale,* comprendente i comuni di: Andria (parte), Minervino Murge (parte), Spinazzola (parte), Corato (parte), Ruvo di Puglia (parte), Gravina di Puglia (parte), Poggiorsini (parte), Altamura (parte), Bitonto (parte), Toritto (parte).

5°. — *Zona omogenea della Murgia sud-orientale,* comprendente i comuni di: Grumo Appula (parte), Cassano Murge (parte), Acquaviva delle Fonti (parte), Santeramo in Colle (parte), Noci (parte), Martina Franca (parte), Crispiano (parte), Laterza (parte), Massafra (parte), Mottola (parte).

Tra i comuni compresi in ciascuna zona, di cui al precedente comma, e costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione, e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 14 aprile 1975

TRISORIO LIUZZI

(6234)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1975, n. **35.**

Erezione in comune autonomo della frazione di Ordona, con distacco dal comune di Ortanova, in provincia di Foggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Ordona è distaccata dal comune di Ortanova in provincia di Foggia ed eretta in comune autonomo, con la denominazione di Ordona.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni, nonché al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Ordona e di Ortanova.

Nella prima applicazione della presente legge, la giunta regionale disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Ortanova, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinerà la pianta organica del personale del comune di Ordona.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Ortanova.

Al personale in servizio presso i comuni di Ortanova e di Ordona, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 2 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1975, n. **36.**

Erezione in comune autonomo della frazione di S. Cassiano, con distacco dal comune di Nociglia, in provincia di Lecce.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di S. Cassiano del comune di Nociglia, in provincia di Lecce, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con decreto del suo presidente alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari dei due comuni.

Nella prima applicazione della presente legge e con lo stesso decreto saranno disposte le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Nociglia da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e saranno determinate le tabelle organiche del personale del comune di S. Cassiano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al comma precedente ed i relativi gradi e trattamenti economici, non potranno essere superiori rispettivamente a quelli attualmente assegnati ed in servizio presso il comune di Nociglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 2 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1975, n. **37.**

Erezione in comune autonomo della frazione di Zapponeta, con distacco dal comune di Manfredonia, in provincia di Foggia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Zapponeta è distaccata dal comune di Manfredonia in provincia di Foggia, ed eretta in comune autonomo, con la denominazione di Zapponeta.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni nonché al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Zapponeta e di Manfredonia.

Nella prima applicazione della presente legge, la giunta regionale disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Manfredonia, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinerà la pianta organica del personale del comune di Zapponeta.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Manfredonia.

Al personale in servizio presso i comuni di Manfredonia e di Zapponeta che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 2 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

(6235)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. **38**.

Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 17 *del* 13 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, trasferite alla Regione dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio regionale determina gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

La nomina dei componenti i consigli di amministrazione dei consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione.

Il presidente del consorzio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, sentita la giunta e la competente commissione consiliare.

Il vice presidente del consorzio è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri.

Il comitato esecutivo è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente.

Art. 4.

L'approvazione degli atti dei consorzi, prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, e la vigilanza sul funzionamento dei consorzi sono attribuite alla giunta regionale o, per sua delega, all'assessore alla pubblica istruzione.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, scioglie con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, il consiglio di amministrazione del consorzio, e provvede, sempre su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario.

Il decreto di nomina del commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ed il commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del presidente della giunta regionale di ricostituzione del consiglio.

Art. 7.

L'esercizio finanziario dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il consiglio di amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa presentato dall'istituto tesoriere.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1° luglio 1974-30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 31 gennaio 1976.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1975 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1976 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.

La giunta regionale o, per sua delega l'assessore alla pubblica istruzione, provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica nella materia contabile.

Art. 8.

I consigli di amministrazione dei consorzi entro il 30 giugno 1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali dei consorzi e dei centri di orientamento scolastico e professionale nei limiti della situazione di fatto esistente al 31 marzo 1972.

Essi provvederanno altresì, con effetto 1° aprile 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale che da tale data è alle dipendenze dei consorzi e dei centri orientamento sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dell'anzianità maturata, tenendo conto dei parametri dello Stato per il personale dei centri d'orientamento, e dei parametri della Regione per il personale dei consorzi.

Le norme di cui innanzi non si applicano al personale che sia legato con rapporto di collaborazione professionale o con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il segretario del consorzio a modifica dell'art. 9, paragrafo *C*, dell'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 26 settembre 1935, n. 1946, e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Art. 9.

La giunta regionale o, per sua delega, l'assessore alla pubblica istruzione impartisce le direttive e le isruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e per l'applicazione delle norme sancite dai precedenti articoli.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. **39**.

Erezione in comune autonomo della frazione di Castro, con distacco dal comune di Diso, in provincia di Lecce.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 17 *del* 13 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Castro del comune di Diso, in provincia di Lecce, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con decreto del suo presidente alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari dei due comuni.

Nella prima applicazione della presente legge e con lo stesso decreto saranno disposte le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Diso da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e saranno determinate le tabelle organiche del personale del comune di Castro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al comma precedente ed i relativi gradi e trattamenti economici, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati ed in servizio presso il comune di Diso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

(6236)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **40**.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, con distacco dal comune di Nardò, in provincia di Lecce.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Porto Cesareo del comune di Nardò, in provincia di Lecce, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con decreto del presidente, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari dei due comuni.

Nella prima applicazione della presente legge e con lo stesso decreto saranno disposte le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente del comune di Nardò da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali e saranno determinate le tabelle organiche del personale del comune di Porto Cesareo.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al comma precedente ed i relativi gradi e trattamenti economici, non potranno essere superiori rispettivamente a quelli attualmente assegnati ed in godimento presso il comune di Nardò.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. **41**.

Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, modificata dalla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, concernente indennità e rimborso delle spese ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 17 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa:

alla data della prima riunione del consiglio regionale, per i componenti l'ufficio di presidenza;

fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la giunta regionale;

alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, per gli altri consiglieri regionali.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

L'indennità di carica ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti la giunta regionale, dalla data dello scioglimento del consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

(6237)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. **42**.

Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, per una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale organizzazione di adeguate strutture tecniche.

Art. 2.

E' istituito presso la regione Puglia il centro regionale controllo ambiente con lo scopo di raccogliere, elaborare e organizzare i dati relativi agli inquinamenti dell'ambiente di vita e di lavoro.

Per far fronte alle esigenze di impianto e di primo funzionamento, è destinato al centro regionale controllo ambiente personale dipendente dalla Regione, con le modalità previste dall'art. 69 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Con successiva legge saranno dettate norme sull'ordinamento degli uffici, sul numero e sulle qualifiche del personale da assegnare al centro medesimo.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il piano, deliberato dalla giunta su proposta dell'assessore all'ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili all'aggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.

In particolare il piano dovrà prevedere:

a) la registrazione dell'inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;

b) la registrazione dell'inquinamento atmosferico di fondo in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966;

c) la registrazione dell'inquinamento del suolo;

d) la preparazione del personale tecnico da adibire al servizio;

e) i rapporti con gli enti pubblici interessati.

Il piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di enti pubblici e di controllo sulle industrie.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti stabiliti dall'art. 3 della presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di igiene e profilassi, adeguatamente attrezzati i presidi tecnici di base.

Art. 5.

Il piano può prevedere la stipula di convenzioni con istituti o enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente legge.

Art. 6.

Allo scopo di dotare i laboratori di igiene e profilassi dell'attrezzatura tecnico-scientifica necessaria all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle amministrazioni provinciali contributi per l'acquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'anno 1974 in L. 350.000.000 si farà fronte con parte della disponibilità di cui al cap. 324/2 « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato « interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti ».

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 43.

Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 28 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' elevato a L. 300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti con regio decreto 18 novembre 1929, n. 2074, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'approvazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della regione Puglia.

Art. 2.

I comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della regione Puglia, comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purché su questi ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il comitato tecnico-amministrativo regionale alle OO.PP.

Art. 3.

Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della regione Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge abbiano ottenuto il parere favorevole del comitato tecnico provinciale o del capo dell'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dell'applicazione dell'I.V.A. superino i limiti di competenza attribuiti all'epoca dell'istruttoria ai predetti organi, purché l'importo aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire.

Art. 4.

Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza istruttoria spetta al genio civile o all'ispettorato ripartimentale delle foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 maggio 1975

TRISORIO LIUZZI

(6238)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **36**.

Proroga del termine previsto dalla legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, recante il titolo: « Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle cantine sociali ».

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto all'art. 8 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, recante il titolo: « Provvidenze straordinarie ed urgenti per il risanamento delle cantine sociali » è prorogato al 31 marzo 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **37**.

Concessione di contributo alle sezioni dell'Unione italiana ciechi in Piemonte.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attesa della riforma dell'assistenza, eroga, per gli anni 1975 e 1976, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 4, contributi a favore delle sezioni dell'Unione italiana ciechi, esistenti in Piemonte, per favorire, nell'ambito delle specifiche finalità istituzionali, l'attuazione, anche con la collaborazione dei comuni e dei loro consorzi, di iniziative dirette a realizzare la profilassi, il recupero, la formazione culturale e l'assistenza sociale dei minorati della vista ed il loro conseguente inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Art. 2.

La giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce per ciascun anno la somma stanziata con le seguenti modalità:

a) nella misura del 50 per cento in proporzione al numero dei soci effettivi ed aggregati di ciascuna sezione;

b) nella misura del rimanente 50 per cento, in rapporto alle attività svolte e programmate dalle sezioni.

Art. 3.

I presidenti delle singole sezioni, al fine di ottenere i contributi previsti dalla presente legge, devono inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda al presidente della giunta regionale, corredata da:

a) dichiarazione attestante il numero dei soci effettivi ed aggregati alla sezione;

b) programma delle iniziative da attuare durante l'anno;

c) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, indicante l'onere di spesa assunto.

Per il 1975 le domande corredate dai prescritti documenti devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 60 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

All'onere di 60 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 525, con la denominazione: « Contributo alle sezioni dell'Unione italiana ciechi per iniziative di profilassi, recupero, formazione culturale ed assistenza sociale dei minorati della vista » e lo stanziamento di 60 milioni.

All'onere di 60 milioni per l'anno 1976 si provvederà iscrivendo nel corrispondente bilancio il cap. 525, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **38**.

Integrazione dei componenti del comitato regionale di coordinamento dei trasporti.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fra i membri del comitato, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 41, è incluso il direttore dello ufficio provinciale di Torino della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **39**.

Modificazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27, recante norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27, concernente « Norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo » sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 2, nel primo comma, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « limitazione agli alunni della scuola dell'obbligo ».

All'art. 3, nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « e alle direttive che saranno emanate dall'amministrazione regionale ».

All'art. 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« I consigli di distretto scolastico, allorquando in funzione, devono inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno, un piano analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge e alle direttive che saranno emanate dall'amministrazione regionale ».

All'art. 5, nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d*) l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva;

e) l'organizzazione di corsi di sostegno »;

nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alle direttive che saranno emanate dall'amministrazione regionale ».

Dopo l'art. 5, è inserito il seguente art. 5-*bis*:

« Art. 5-*bis* - *Erogazione di contributi ai consigli di circolo della scuola elementare.* — La Regione eroga ai consigli di circolo della scuola elementare contributi per:

a) la creazione o il potenziamento di biblioteche di istituto o di classe e l'attuazione di visite e viaggi di istruzione;

b) l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi compresi quelli audiovisivi necessari a migliorare le condizioni di studio e di apprendimento ed a sviluppare l'attività e la sperimentazione didattica;

c) l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva.

I consigli di circolo devono inviare alla Regione, entro il mese di luglio di ogni anno, un piano analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge e alle direttive che saranno emanate dall'amministrazione regionale.

Il piano di interventi è formato dal consiglio di circolo, sentita l'amministrazione del comune in cui esso ha sede ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Regione eroga contributi alle scuole materne statali e non statali autorizzate, per i servizi di trasporto, mensa e per l'acquisto di materiale scolastico e ludico.

I contributi sono erogati a norma del successivo art. 11.

Le scuole materne si accordano con i comuni o i loro consorzi per i servizi di mensa e trasporto ove questi possano essere organizzati in forme unitarie ».

Dopo l'art. 6, è inserito il seguente art. 6-*bis*:

« Art. 6-*bis* - *Interventi straordinari ed integrativi a favore dei comuni e delle istituzioni scolastiche.* — E' riservata alla giunta regionale una quota non superiore al 5% della somma assegnata ai comuni ed alle istituzioni scolastiche, ai fini della erogazione di contributi a carattere straordinario o temporaneo laddove se ne ravvisi la necessità ».

All'art. 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I consigli di distretto, quelli di circolo e di istituto e, in loro mancanza, gli organi di cui al primo comma dell'art. 13 sono tenuti ad inviare al presidente della giunta regionale, entro il mese di luglio, una relazione sull'attività svolta ».

All'art. 11, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ai servizi previsti dall'art. 2 è destinato nel bilancio di ogni anno, un fondo di 4.000 milioni.

Ai servizi previsti dagli articoli 4 e 5 è destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di 3.000 milioni, del quale non più del 20% sarà devoluto ai servizi di assistenza medico-psicopedagogica affidati ai consigli di distretto, allorquando in funzione.

Ai servizi previsti dall'art. 5-*bis* è destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di 600 milioni »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I fondi relativi ai servizi di cui agli articoli 2, 4, 5, e 5-*bis* sono ripartiti a favore dei comuni, dei consigli di distretto scolastico, dei consigli di istituto per la scuola media di primo grado e dei consigli di circolo per la scuola elementare, in base ai piani analitici di intervento di cui al secondo comma degli articoli 3, 4, 5 e 5-*bis*.

I fondi relativi ai servizi di cui all'art. 6 sono ripartiti a favore degli enti gestori delle scuole materne nella misura seguente: il 30% suddiviso fra tutte le scuole, il 70% suddiviso in proporzione al numero degli allievi frequentanti ».

Il settimo comma è soppresso.

All'art. 12, dopo il terzo comma, sono inseriti i commi, seguenti:

« Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1975 saranno introdotte le seguenti variazioni:

aumento a 4.000 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 236;

riduzione a 3.000 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 238;

istituzione del cap. 241 con la denominazione: "Assegnazione ai consigli di circolo della scuola elementare per la creazione ed il potenziamento di biblioteche scolastiche e l'attuazione di visite e viaggi di istruzione, per la fornitura di sussidi didattici individuali o collettivi e per l'acquisto di attrezzi speciali per la ginnastica correttiva", e lo stanziamento di 600 milioni.

Nel bilancio 1976 e nel bilancio degli anni successivi i capitoli 236, 238 e 241 saranno iscritti con gli stanziamenti indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'art. 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non saranno costituiti i consigli di distretto i contributi regionali destinati all'erogazione dei servizi previsti dall'art. 4 sono assegnati ai consigli di circolo, ai consigli di istituto e ai legali rappresentanti degli istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti dallo Stato che sono tenuti ad osservare le stesse prescrizioni contenute nell'articolo suddetto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 40.

Interventi a favore dei comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di perseguire la gratuità della scuola materna e dell'obbligo e di facilitarne l'accesso e la frequenza, può concedere ai comuni, od ai consorzi di comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.

Gli enti interessati devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

I contributi, la cui misura massima non può superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della giunta regionale e sono erogati con decreto del presidente della giunta medesima.

Art. 2.

La giunta regionale nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 si atterrà ai seguenti criteri:

a) non più del 30% della spesa prevista all'art. 3 verrà devoluto a favore dei comuni compresi nelle zone montane;

b) tra più richiedenti sarà data priorità ai servizi che coprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei comuni interessati.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 200 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per lo anno finanziario 1975, mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 239 con la denominazione « Contributi ai comuni o ai consorzi di comuni per l'acquisto di scuolabus per il trasporto di alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo » e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Nel bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi sara iscritto il cap. 239, con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Norma transitoria

Per l'anno 1975 la data di presentazione delle domande di cui all'art. 1 è fissata al 30 settembre 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. **41**.
Individuazione ed istituzione dei comprensori.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, a' sensi degli articoli 71 e 75 dello statuto, ripartisce il territorio regionale in comprensori ed istituisce i comitati comprensoriali.

Art. 2.

I comprensori sono individuati come segue:

1) comprensorio di Torino;
2) comprensorio di Ivrea;
3) comprensorio di Pinerolo;
4) comprensorio di Vercelli;
5) comprensorio del Biellese;
6) comprensorio di Borgosesia;
7) comprensorio di Novara;
8) comprensorio del Verbano-Cusio Ossola;
9) comprensorio di Cuneo;
10) comprensorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano;
11) comprensorio di Alba-Bra;
12) comprensorio di Mondovì;
13) comprensorio di Asti;
14) comprensorio di Alessandria;
15) comprensorio di Casale.

Art. 3.

La ripartizione del territorio in comprensori dopo la prima costituzione, realizzata in attuazione delle norme transitorie, viene verificata ed eventualmente modificata con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, in occasione dell'adozione di ogni piano di sviluppo, in rapporto alla sua articolazione ed in considerazione di motivate richieste degli enti locali interessati.

Art. 4.

Il comitato comprensoriale è organismo decentrato della Regione ed ha il compito di promuovere lo sviluppo economico e sociale del comprensorio e il coordinamento delle attività degli enti locali e degli altri enti operanti nel territorio, in conformità agli obiettivi e secondo le procedure del piano di sviluppo regionale.

Art. 5.

Al comitato comprensoriale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) partecipare alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo;

b) provvedere, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione e coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla stessa, alla redazione ed all'aggiornamento del piano di sviluppo e del piano territoriale di coordinamento del comprensorio, che sono approvati dalla Regione;

c) individuare, secondo i criteri fissati dalla Regione, le aree subcomprensoriali;

d) esprimere alla giunta regionale il parere sui piani zonali in agricoltura;

e) concorrere all'attuazione del piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del comprensorio, secondo le norme della legge di attuazione del piano di sviluppo regionale;

f) provvedere all'attuazione, in collaborazione con gli enti locali, del piano di sviluppo e del piano territoriale di coordinamento del comprensorio;

g) redigere annualmente, ai sensi dell'art. 75, terzo comma, dello statuto, il bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio, accompagnato dalla previsione di spesa per l'attuazione annuale del piano comprensoriale.

Art. 6.

Il comitato comprensoriale promuove inoltre iniziative:

per realizzare il coordinamento delle attività di competenza degli enti operanti sul territorio del comprensorio e per assicurare la conformità dei piani delle comunità montane alla programmazione comprensoriale;

per stimolare la costituzione di consorzi, di altre forme di cooperazione e di associazione tra i comuni del comprensorio o tra i comuni e le province competenti, anche ai fini dello esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli enti locali.

Art. 7.

Il comitato comprensoriale promuove ed assicura la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alla formazione ed all'aggiornamento del piano di sviluppo economico e sociale del comprensorio ed alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento.

Il comitato assicura la più ampia informazione sulla propria attività.

Art. 8.

La Regione assicura al comitato comprensoriale:

la disponibilità del personale e degli uffici necessari allo esercizio delle funzioni attribuite, avvalendosi, in via principale ed ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, degli uffici degli enti locali;

l'attività di studio e di ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5, avvalendosi dei propri uffici dell'IRES ed anche degli uffici studi degli enti locali e di altri istituti di ricerca;

la consulenza ed il coordinamento in ordine alla metodologia di ricerca, alla raccolta ed alla trasmissione dei dati.

Art. 9.

Gli organi del comitato comprensoriale sono: il consiglio, la giunta esecutiva ed il presidente.

Art. 10.

Il consiglio è composto di, in base ai dati dell'ultimo censimento:

quaranta membri per i comprensori con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti;

sessanta membri per i comprensori con popolazione superiore ai 100 mila, ma inferiore ai 250 mila abitanti;

ottanta membri per i comprensori con popolazione superiore ai 250 mila, ma inferiore ai 500 mila abitanti;

centoventi membri per i comprensori con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.

Nel caso in cui un comprensorio comprenda uno o più comuni appartenenti a province diverse da quelle del suo capoluogo, i relativi consigli provinciali designano un consigliere provinciale, che viene nominato a far parte del consiglio comprensoriale, con decreto del presidente della Regione.

Nel caso in cui un comprensorio comprenda una o più comunità montane, fanno parte di diritto del consiglio, con voto consultivo, anche i presidenti delle comunità stesse o i loro delegati.

Art. 11.

I componenti del consiglio, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sono designati per elezione, con le modalità seguenti:

1) nei comprensori di cui fa parte il comune capoluogo di Provincia:

per il 20% dai consiglieri del comune capoluogo di provincia;

per il 35% dai consiglieri dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;

per il 35% dai consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

per il 10% dai consiglieri della provincia;

2) negli altri comprensori:

per il 50% dai consiglieri dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;

per il 40% dai consiglieri dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

per il 10% dai consiglieri della provincia di appartenenza del comune capoluogo di comprensorio.

Qualora i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti rappresentino meno del 10% della popolazione del comprensorio, i consiglieri comunali degli stessi designano il 10% dei componenti il consiglio.

In tal caso i consiglieri del comune capoluogo e quelli dei comuni inferiori a 5000 abitanti designano rispettivamente il 40% dei componenti il consiglio.

Art. 12.

La designazione per elezione, può avvenire, per ciascun consigliere comunale, soltanto nell'ambito della categoria di comuni cui appartiene, secondo la ripartizione prevista dallo art. 11.

I consiglieri provinciali sono designati per il consiglio di comprensorio, con elezione da parte dei consigli provinciali, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza.

La designazione dei consiglieri comprensoriali in rappresentanza dei comuni capoluogo di provincia e delle province, avviene nel corso di una seduta dei rispettivi consigli, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.

In ogni caso, per assicurare la rappresentanza della minoranza, la votazione si svolge con voto limitato ai due terzi.

I consiglieri regionali non sono designabili.

Art. 13.

I consiglieri dei comuni superiori ai 5000 abitanti procedono alla designazione per elezione sulla base di liste presentate e sottoscritte da almeno 10 aventi diritto al voto.

Le liste presentate da gruppi rappresentati in consiglio regionale possono essere sottoscritte da un solo presentatore avente diritto al voto.

Le liste devono essere presentate presso gli uffici del comitato, entro 90 giorni dal rinnovo del consiglio regionale.

Per la prima attuazione della presente legge gli uffici vengono designati dalla giunta regionale.

Gli uffici provvedono entro 20 giorni ad inviare copia delle liste ai consigli comunali interessati e alla giunta regionale, la quale provvede ad indicare la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può votare una sola lista ed esprimere non più di tre preferenze all'interno della lista votata.

Ciascun consiglio comunale provvede a comunicare alla giunta regionale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.

L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del consiglio regionale.

All'interno di ciascuna lista il presidente della giunta nomina membri del consiglio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene nominato il candidato più anziano.

Art. 14.

Per la designazione dei consiglieri in rappresentanza dei comuni inferiori ai 5000 abitanti, si seguono integralmente le norme previste dal precedente art. 13.

Art. 15.

I componenti del consiglio rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato negli enti locali cui appartengono. La decadenza del consiglio comunale o provinciale di appartenenza comporta la decadenza dal consiglio comprensoriale.

In questo caso, come in ogni altro caso di decadenza, se il consigliere dichiarato decaduto era stato designato dai consiglieri dei comuni superiori a 5000 abitanti o dei comuni inferiori a 5000 abitanti dovrà essere designato il candidato primo escluso della lista cui apparteneva il consigliere decaduto.

Se invece la designazione del consigliere dichiarato decaduto era stata proposta dal consiglio provinciale e dal consiglio del comune capoluogo di provincia, il consiglio competente dovrà, nel corso della prima seduta successiva alla comunicazione della decadenza, provvedere a designare un nuovo consigliere, nel rispetto delle norme previste dall'art. 12.

La decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto.

Nel caso di scioglimento del consiglio del comune capoluogo di provincia o del consiglio provinciale, i rispettivi consiglieri comprensoriali rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

In caso di scioglimento di altro consiglio comunale, i consiglieri comprensoriali appartenenti a detto consiglio, se rieletti rimangono in carica; qualora non rieletti vengono dichiarati decaduti e surrogati con il primo escluso della lista di appartenenza.

Il consiglio comprensoriale decade dalla sua funzione in seguito allo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 16.

Il consiglio, nel corso della prima seduta, designa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente, scegliendolo fra i propri membri.

Il presidente della Regione nomina, sulla base della designazione del consiglio comprensoriale, il presidente del comitato.

Il presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da una giunta esecutiva nominata dal presidente della Regione in base alla designazione del consiglio.

Le modalità di designazione da parte del consiglio sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 20.

Il consiglio e la giunta esecutiva deliberano con la presenza della metà più uno dei loro componenti e a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento.

Il consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di ottobre, di febbraio, di aprile e di giugno.

Può essere convocato su iniziativa del suo presidente, del presidente della Regione e di un quinto dei suoi componenti.

Negli ultimi due casi il consiglio deve essere convocato nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 17.

Tutte le attribuzioni conferite al comitato comprensoriale spettano al consiglio ad eccezione di quelle espressamente conferite dalla legge ad altri organi del comitato.

Art. 18.

Il presidente del comitato:

presiede il consiglio e la giunta esecutiva;

rappresenta ad ogni effetto il comitato;

firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e compie tutti gli atti esecutivi inerenti alla attività del comitato;

convoca il consiglio e la giunta esecutiva;

fissa, sentita la giunta esecutiva, l'ordine del giorno del consiglio;

designa un componente della giunta esecutiva a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

propone al presidente della Regione di dichiarare la decadenza dei membri del consiglio nei casi previsti dall'art. 15 della presente legge.

Art. 19.

La giunta esecutiva:

provvede alla ripartizione degli incarichi fra i propri componenti;

cura i rapporti con gli enti e gli altri organismi operanti nel territorio;

dirige gli uffici e i servizi regionali assegnati al comitato;

predispone annualmente il bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio;

propone all'approvazione del consiglio la previsione di spesa per l'attuazione annuale del piano comprensoriale che, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, accompagna il bilancio consolidato annuale degli enti locali che fanno parte del comprensorio;

delibera in materia di spese e adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo seguente;

promuove, quando lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sull'attività e i programmi del comitato.

Art. 20.

Entro sessanta giorni dalla sua costituzione e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il consiglio provvede ad approvare un proprio regolamento.

Il regolamento è approvato nei successivi sessanta giorni dal consiglio regionale.

Art. 21.

Le spese per l'istituzione e il funzionamento del comitato, per il personale e per gli uffici relativi sono a carico della Regione che iscrive annualmente a bilancio i fondi necessari.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

Norme transitorie

1) La prima costituzione degli organi del comitato di comprensorio e subordinata al parere favorevole espresso dai comuni di ciascun comprensorio che rappresentino almeno la metà della popolazione residente ed almeno un terzo dei comuni.

A tal fine spetta al presidente della giunta invitare le amministrazioni comunali interessate ad esprimere il proprio parere attraverso delibere dei consigli comunali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

2) Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentiti gli enti locali, delibera entro lo stesso termine ed ai fini della prima costituzione dei comprensori e delle eventuali modifiche, la ripartizione del territorio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 42.

Provvedimenti per la formazione dello sport in Piemonte.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 10 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 del proprio statuto, promuove lo sviluppo dello sport come servizio sociale concedendo per il biennio 1975-76 le provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 2.

Provvidenze per impianti e attrezzature

Sono concessi a favore di comuni, consorzi di comuni, comunità montane contributi in conto capitale pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento di impianti per la pratica sportiva di base e, in via subordinata, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive.

L'entità di ciascun contributo non può superare in ogni caso i seguenti limiti massimi:

a) L. 15.000.000 per impianti singoli o complessi di impianti minimi realizzati da comuni;

b) L. 40.000.000 per impianti realizzati da consorzi di comuni o da comunità montane;

c) L. 1.000.000 per attrezzature tecnico-sportive.

I contributi di cui al primo comma sono elevati al 75% per impianti la cui spesa non superi gli 8 milioni di lire, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Sono concessi inoltre a favore degli istituti autonomi case popolari contributi in conto capitale pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di impianti per l'esercizio sportivo a servizio dei quartieri realizzati dagli istituti stessi secondo i programmi di edilizia pubblica residenziale; la entità di ciascun contributo non potrà in ogni caso superare il limite di 15.000.000 di lire.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Provvidenze per attività

Sono concessi agli enti di promozione sportiva ufficialmente riconosciuti ed operanti in Piemonte contributi per lo svolgimento di attività sportiva a carattere formativo.

Art. 4.

Vincolo di destinazione e di gestione

L'uso degli impianti che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge deve essere garantito, compatibilmente con le loro caratteristiche, a tutti i cittadini.

Ai fini della gestione degli impianti, gli enti proprietari costituiscono apposite commissioni sportive con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni locali e delle associazioni sportive.

Art. 5.

Non cumulabilità dei benefici

Le provvidenze stabilite dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con altri benefici erogati da leggi regionali o statali.

Art. 6.

Acquisizione delle aree

Per gli interventi di cui all'art. 2 relativi all'acquisizione dell'area occorrente per gli impianti sportivi valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti da parte dell'amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a indifferibilità e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e ad ogni altro effetto di legge.

Art. 7.
Modalità per la richiesta delle provvidenze: impianti e attrezzature

Le domande di concessione di contributi previsti dall'articolo 2 devono essere presentate alla regione Piemonte, assessorato allo sport, entro il 30 settembre di ogni anno, redatte in carta legale e corredate della deliberazione dell'ente (o degli enti consorziati) che autorizzi l'esecuzione dell'opera o l'acquisto delle attrezzature.

A tali domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) per le attrezzature

relazione tecnico-descrittiva delle attrezzature da acquisire, con indicazione dei costi unitari e complessivi e della possibile utilizzazione;

b) per gli impianti

relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata all'impianto sportivo, con indicazione degli impianti già esistenti e dei dati demografici riferiti in particolar modo ai potenziali utenti;

relazione tecnico-descrittiva dell'impianto e computo metrico estimativo dettagliato;

progetto tecnico in scala adeguata, con i particolari costruttivi;

parere sugli atti progettuali rilasciato dal competente ufficio provinciale del genio civile.

Art. 8.
Modalità per la richiesta delle provvidenze: attività

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 devono essere presentate alla regione Piemonte, assessorato allo sport, redatte in carta legale e corredate dei seguenti documenti:

a) relazione riassuntiva dell'attività precedentemente svolta dal richiedente;

b) dettagliato programma di attività e relativo preventivo di spesa.

Art. 9.
Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze

I contributi saranno concessi secondo i criteri di priorità intesi a:

favorire la realizzazione di impianti con destinazione e dimensioni comprensoriali deliberati da consorzi di comuni o da comunità montane;

favorire gli interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i comuni che ne siano sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica;

favorire la realizzazione di impianti di bassi costi, suscettibili di ulteriore sviluppo, con caratteristiche da polivalenza che ne consentano il più ampio impiego quantitativo.

Art. 10.
Commissione tecnica consultiva

Per l'esame delle domande relativa alle provvidenze stabilite dall'art. 2 della presente legge è istituita una commissione tecnica consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta da:

1) l'assessore allo sport, che la presiede;

2) l'assessore ai lavori pubblici o un suo delegato;

3) un rappresentante della delegazione regionale del CONI;

4) tre rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

5) un rappresentante della Federazione medici sportivi;

6) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

7) un rappresentante della Unione regionale delle province piemontesi (UPI);

8) sette esperti in materia sportiva scelti dal consiglio regionale tra gli enti di promozione sportiva operanti in Piemonte, eletti con voto limitato a quattro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Regione.

Art. 11.
Concessione delle provvidenze

I contributi previsti dall'art. 2 della presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la commissione di cui all'art. 10.

Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine di ultimazione delle opere. Detto termine può essere prorogato con decreto del presidente della giunta Regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.

I contributi previsti dall'art. 3 sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Art. 12.
Erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi assegnati sarà autorizzata dal presidente della giunta regionale secondo i seguenti criteri:

a) per la realizzazione di impianti il 50% del contributo sarà erogato all'inizio dei lavori; il rimanente 50% sarà erogato a lavori ultimati dietro presentazione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità ai progetti forniti;

b) per l'acquisto di attrezzature il contributo sarà erogato dietro presentazione di idonea documentazione contabile comprovante l'avvenuta spesa in conformità alla richiesta;

c) per lo svolgimento di attività il contributo sarà erogato dietro presentazione di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività in conformità alla richiesta.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie e contabili: impianti e attrezzature

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 940 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, estinguibili in semestralità costanti posticipate ad un tasso non superiore al 15% e per una durata non superiore ad anni trenta. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui medesimi.

Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno 1975 sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 105 con la denominazione « Proventi dei mutui per il finanziamento degli oneri relativi alla promozione dello sport nella regione Piemonte » e la dotazione di 940 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritto il cap. 1386 con la denominazione: « Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni ed a comunità montane, per la costruzione, l'ampliamento od il miglioramento di impianti per l'esercizio sportivo o per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive », e lo stanziamento di 940 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutati in 180 milioni, si provvede, per lo anno finanziario 1975, mediante una riduzione di 160 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1018 e mediante una riduzione di 20 milioni dello stanziamento del cap. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo i capitoli 942 e 1417, relativi alle quote interessate ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 160 e di 20 milioni.

Nei bilanci di previsione degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i capitoli 942 e 1417 con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.

La spesa per l'anno finanziario 1976, sarà stabilita con successiva legge regionale che indicherà altresì le modalità per il relativo finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Disposizioni finanziarie e contabili: attività

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 60 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 940, con la denominazione « Concessione agli enti di promozione sportiva operanti in Piemonte di contributi per lo svolgimento di attività sportive a carattere formativo ».

La spesa per l'anno finanziario 1976 sarà stabilita con successiva legge regionale che indicherà altresì le modalità per il relativo finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie e contabili: commissione tecnica consultiva

All'onere previsto dall'art. 10 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1975, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 53 del corrispondente stato di previsione della spesa.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per lo anno 1976, con lo stanziamento di cui al cap. 53 dello stato di previsione del corrispondente bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 43.
Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 10 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

Art. 1.
Finalità

Al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività ed ai singoli il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la valorizzazione delle economie locali, la Regione in attuazione all'art. 5 dello statuto, istituisce parchi e riserve naturali.

La Regione promuove e partecipa alla istituzione di parchi e riserve naturali interregionali.

Art. 2.
Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali

La giunta regionale predispone un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali secondo le finalità indicate nell'articolo 1, ed in coerenza con gli obiettivi del piano di sviluppo regionale e le sue articolazioni comprensoriali.

Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali è predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati comprensoriali, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, nonchè dalle istituzioni culturali e scientifiche, dagli enti e dalle associazioni naturalistiche e venatorie.

Esso deve contenere la determinazione delle zone da sottoporre a tutela, con la relativa planimetria, e il tipo di classificazione per ogni singola zona.

Il piano può essere oggetto di integrazione e revisione annuale in base alle indicazioni fornite dai soggetti di cui al secondo comma e con l'osservanza della procedura di cui al primo e quarto comma.

La Regione dispone per l'acquisizione, conservazione e valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale, un programma pluriennale di interventi regionali e di contributi agli enti locali.

Art. 3.
Divieti transitori

I territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono soggetti, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo art. 5 e comunque per non più di cinque anni, ai seguenti divieti:

a) manomissione e alterazione delle bellezze naturali;

b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione dei tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante;

c) riduzione a coltura di terreni boschivi;

d) movimenti di terreno, dissodamenti e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

e) apertura di cave;

f) esercizio venatorio.

Nella determinazione dei territori da includere nel piano, la giunta regionale individua zone territoriali omogenee di tipo F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che, d'intesa con i comuni competenti, dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici relativi fino all'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 8.

La vigilanza è affidata al personale del Corpo forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

Art. 4.
Classificazione

In relazione ai diversi scopi cui sono destinati, i territori sottoposti a tutela sono classificati secondo la seguente tipologia:

A) Parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per uso ricreativo.

B) Riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.

Le riserve naturali si distinguono in:

a) riserva naturale integrale, per la conservazione dello ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

b) riserva naturale orientata, per la conservazione dello ambiente naturale, nella quale sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli e silvo-pastorali;

c) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica).

C) Area attrezzata, in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale del tempo libero nel rispetto del patrimonio naturalistico.

D) Zona di preparco istituita al fine di stabilire una gradualità crescente di vincoli intorno ai parchi e alle riserve naturali.

Art. 5.
Leggi istitutive

I parchi e le riserve naturali sono istituiti con legge regionale, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.

Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali devono stabilire per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) il tipo di classificazione;

c) la durata della destinazione;

d) la gestione, che di massima sarà delegata alle comunità montane ed ai comuni interessati;

e) le norme vincolistiche, i divieti e le relative sanzioni;

f) le norme provvisorie relative all'edificabilità ed alla costruzione di strade, in attesa del piano territoriale di coordinamento di cui al successivo art. 8;

g) i finanziamenti per far fronte alla strutturazione ed agli oneri di gestione.

L'ente gestore dovrà stabilire, tra l'altro, le specifiche forme di vigilanza.

Art. 6.
Indennizzi

Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali fisseranno la misura e le modalità per gli indennizzi ai proprietari delle aree soggette a vincolo.

Sono escluse da indennizzo le aree e i beni assoggettati ai vincoli per la protezione delle bellezze naturali a' sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quelle contemplate nei piani territoriali paesistici regolati dalla normativa statale in materia.

Per le zone preordinate all'espropriazione si applica la normativa statale vigente, con particolare riguardo all'art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La Regione può inoltre acquistare o prendere in affitto aree o beni ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 7.
Sanzioni

Le violazioni ai divieti di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 3 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 5.000.000. Delle violazioni viene redatto un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Conto tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per la violazione al divieto di cui al punto *f*) dell'art. 3 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Titolo II

FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

Art. 8.
Contenuti del piano territoriale di coordinamento

Per ogni zona, istituita in parco o riserva naturale, la Regione redige occorrendo, secondo le direttive contenute nella legge istitutiva, un piano territoriale di coordinamento, previsto dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Il piano di cui al precedente comma deve essere adottato dalla giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva naturale.

Art. 9.
Elementi del piano territoriale di coordinamento

I piani territoriali di coordinamento devono:

a) indicare le zone da riservare a speciali destinazioni in relazione ai diversi tipi di zone protette di cui al precedente art. 4;

b) individuare le zone da costituire come sedi di nuovi nuclei edilizi o ampliamenti di quelli preesistenti;

c) definire le zone da destinare alla conservazione o al recupero delle attività agricole e silvo-pastorali;

d) prescrivere le norme dirette alla tutela dei valori storici, ambientali e paesaggistici dei nuclei già edificati;

e) indicare le zone da destinarsi a servizi pubblici;

f) determinare la rete delle linee stradali, ferroviarie, elettriche, idriche.

Art. 10.
Elementi del piano territoriale di coordinamento

Il piano territoriale di coordinamento è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate, fornisca indicazioni sul programma finanziario quinquennale e per l'attuazione del piano;

2) rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:25.000, che riproducano l'assetto del territorio previsto dal piano ed assicurino l'efficienza ed il rispetto dei suoi contenuti;

3) norme di attuazione che comprendano tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le rappresentazioni grafiche ed a determinare la portata dei contenuti del piano, nonchè le direttive ed i criteri metodologici per i piani comunali ed intercomunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici.

Art. 11.
Durata ed effetti del piano territoriale di coordinamento

A' sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i piani territoriali di coordinamento hanno vigore a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate variazioni.

I comuni il cui territorio sia incluso, in tutto o in parte, nei piani territoriali di coordinamento debbono, a sensi dello art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nella legge istitutiva.

Nelle more di tale procedura restano vigenti le norme vincolistiche provvisorie nelle singole leggi istitutive.

E' fatto obbligo ai comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici di attenersi alle direttive dei piani territoriali di coordinamento.

I vincoli preordinati all'espropriazione, stabiliti dai piani territoriali di coordinamento ed accolti dagli strumenti urbanistici comunali, divengono inefficaci se, nel termine di cinque anni dalla definitiva approvazione dei piani stessi, non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati ovvero non si sia dato inizio alla procedura di esproprio.

Art. 12.
Redazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento

La giunta regionale procede alla compilazione dei piani territoriali di coordinamento d'intesa con le amministrazioni interessate e li trasmette al consiglio regionale, entro trenta giorni dall'adozione, per l'approvazione.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

Per la redazione del piano regionale di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 100 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante la istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 925, con la denominazione « Spese per la predisposizione di un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali » e lo stanziamento di lire 100 milioni.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1975 possono essere impegnate nell'anno finanziario 1976.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo 30, con la denominazione « Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali ».

Le spese relative all'acquisizione, conservazione e valorizzazione naturalistica delle zone comprese nel piano regionale, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, saranno autorizzate con successive leggi regionali.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 44.

Determinazione indennità di missione ai membri dei consigli d'amministrazione ed ai dipendenti degli enti ospedalieri facenti parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero e compensi fissi massimi per gli altri componenti diversi da quelli ospedalieri sopraindicati.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Componenti commissioni cui spetta l'indennità di missione

Ai membri dei consigli d'amministrazione ed ai dipendenti degli enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso gli enti ospedalieri ubicati al di fuori della ordinaria sede di servizio dell'interessato ed in località distanti almeno 30 chilometri da quest'ultima, spetta l'indennità di missione nella misura stabilita dal successivo art. 2.

Ai dipendenti chiamati a far parte di commissioni esterne giudicatrici nei concorsi e nelle prove selettive presso altri enti ospedalieri spetta la concessione di permessi retribuiti per il tempo necessario all'assolvimento dell'incarico.

Art. 2.

Importo varie indennità di missione

L'importo dell'indennità giornaliera di missione per i membri del consiglio d'amministrazione e per i dipendenti degli enti ospedalieri è determinato in base alle funzioni, alle carriere e qualifiche ricoperte da ciascuno di essi, raggruppate come appresso:

I Gruppo - Carriera direttiva:

a) personale amministrativo in servizio presso ospedali con oltre 800 posti letto:

1) membri consiglio d'amministrazione, direttore amministrativo, vice direttore amministrativo, capo ripartizione;

2) personale ruoli speciali:

direttore di farmacia, direttore fisico, chimico, biologo;

b) personale amministrativo in servizio presso ospedali con posti letto da 401 a 800:

membri consiglio d'amministrazione, direttore amministrativo;

c) personale sanitario:

sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore sanitario, primario, aiuto . . . L. 12.600

II Gruppo - Carriera direttiva:

a) personale amministrativo:

membri consiglio d'amministrazione di ospedali da 101 a 400 posti letto, direttore amministrativo di ospedali da 101 a 400 posti letto, capo divisione;

b) personale ruoli speciali:

coadiutore fisico, chimico, biologo, farmacista collaboratore;

c) personale sanitario:

ispettore sanitario, assistente . . L. 10.800

III Gruppo - Carriera direttiva:

a) grado iniziale carriera amministrativa;

b) personale ruoli speciali:

assistente fisico, chimico, biologo L. 9.600

IV Gruppo - Carriera di concetto:

grado finale carriera di concetto e di altre carriere equiparate ad essa L. 9.600

V Gruppo - Carriera di concetto:

grado iniziale ed intermedio carriera di concetto e di altre carriere ad essa equiparate . L. 8.400

VI Gruppo - Carriera d'ordine:

grado finale carriera d'ordine e di altre carriere ad essa equiparate . . . . L. 8.400

VII Gruppo - Carriera d'ordine:

grado iniziale ed intermedio carriera d'ordine e di altre carriere ad essa equiparate . . . . L. 7.200

VIII Gruppo - Carriera esecutiva:

grado finale carriera esecutiva e di altre carriere ad essa equiparate . . . . L. 6.600

IX Gruppo - Carriera esecutiva:

grado iniziale carriera esecutiva e di altre carriere ad essa equiparate . . . . L. 6.000

Art. 3.

Norme per la concessione indennità di missione

L'applicazione della suddetta indennità è soggetta all'osservanza delle vigenti norme regolamentari nonchè della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 4.

Principali adempimenti delle commissioni

Gli adempimenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale degli enti ospedalieri sono stabiliti, per i singoli concorsi, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dai regolamenti dei singoli enti ospedalieri.

Art. 5.

Indennità massima fissa per ciascun concorso dovuta ai componenti delle commissioni diversi da quelli di cui all'art. 1

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale ospedaliero che non siano membri di organi amministrativi nè dipendenti ospedalieri nè dipendenti regionali, spettano per ogni seduta le seguenti indennità massime non superabili:

a) per direttore amministrativo, per personale carriera direttiva amministrativa, per medici con funzioni igienico-organizzative, per medici con funzioni diagnosi e cura, per farmacisti e per personale laureato ruoli speciali . . . . L. 20.000

b) per il personale carriera di concetto e per quelle ad essa equiparate . . . . » 15.000

c) per il personale della carriera d'ordine e per quelle ad essa equiparate . . . . . . » 12.000

d) per il personale della carriera esecutiva e per quelle ad essa equiparate . . . . . . » 10.000

e) per il personale ausiliario (portantini, operaio comune, operaio qualificato) . . . . . » 7.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 45.

Interventi a sostegno delle strutture della cooperazione agricola e per l'associazionismo.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte attua particolari interventi, con un programma per gli anni 1975, 1976, 1977, al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura.

Art. 2.

Criteri generali - Beneficiari - Priorità

a) Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono riservati alle cooperative agricole e loro consorzi, ad associazioni di produttori, ad enti particolarmente qualificati e ad imprenditori agricoli associati.

Per ottenere i benefici previsti le forme associative devono essere costituite in prevalenza da imprenditori agricoli ed essere rette da statuti nei quali sia sancito il voto pro-capite per i soci persone fisiche.

Ai fini della presente legge è considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività.

b) E' accordata comunque priorità alle forme cooperative e loro consorzi che operano su scala regionale e che possiedono una larga base associativa, nonchè a quelle formate esclusivamente da imprenditori agricoli.

c) Ai fini del giudizio di validità economica delle iniziative, sono oggetto di pari considerazione le aziende ed i terreni condotti dai soci in affitto, mezzadria, enfiteusi o per uso civico.

d) Le iniziative, per ottenere i benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo e con i piani delle comunità montane, ove esistenti, e, se la loro natura lo richiede, devono essere inquadrate in un programma pluriennale.

e) Le opere e le iniziative da finanziare devono avere validità economica ed essere proporzionate alle effettive necessità del richiedente.

f) I tassi di interesse a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura fissata dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, con le modificazioni di cui alla relativa legge di conversione. Le modifiche ai tassi agevolati, disposte da ulteriori provvedimenti statali, saranno adottate con decreto del presidente della giunta regionale. Per i mutui di miglioramento resta a carico dell'amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli istituti esercenti il credito agrario. Per gli altri prestiti resta a carico della amministrazione regionale la differenza tra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

g) Le aziende zootecniche devono avere una capacità produttiva di almeno il 60% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste in pianura, ed il 40% se poste in collina, collina depressa e montagna.

h) Le aziende associate che allevano bestiame bovino, per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, devono aderire ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.

i) Ai fini della presente legge sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni; zone di collina depressa quelle così classificate dai decreti ministeriali 7 novembre 1961 e 23 marzo 1963; zone di collina e zone di pianura le restanti. secondo la classificazione I.S.T.A.T. del mese di agosto 1958.

Art. 3.

Procedure - Ricorsi

a) I benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale, che indica gli uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni necessarie, sentita la commissione consultiva di cui alla successiva lettera e del presente articolo.

b) Le strutture fisse, che siano state realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità, per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Chi contravviene a questi obblighi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, con gli interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

c) Le opere e gli acquisti oggetto di finanziamento devono essere effettuati dopo il provvedimento formale di concessione o, in caso di urgenza, dopo la presentazione della domanda, a seguito di una specifica autorizzazione, che non comporta alcun impegno di finanziamento per l'amministrazione regionale, nè dà diritto a preferenze o priorità.

d) Sui contributi in conto capitale previsti dall'art. 4 lettera *a*), possono essere concessi acconti fino al 75% su dichiarazione del direttore dei lavori convalidata dall'ufficio competente, dalla quale risulti che le spese sono già eseguite per un ammontare che superi del 25% l'acconto richiesto.

e) Avverso le determinazioni sulle domande, è ammesso, entro 30 giorni, reclamo al presidente della giunta regionale, il quale decide entro i successivi 60 giorni, su conforme deliberazione della giunta, sentita una commissione consultiva presieduta dall'assessore all'agricoltura e composta da un funzionario dell'assessorato, da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute.

f) Per le operazioni creditizie si richiamano le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

g) Le domande di finanziamento presentate alla Comunità economica europea ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non accolte sono acquisite, su richiesta degli interessati, dall'amministrazione regionale con riferimento alla data di presentazione agli enti di cui sopra ed evase secondo i criteri e le priorità previste dalla presente legge.

Art. 4.

Iniziative finanziabili

a) *Strutture*:

Ai beneficiari della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa per le seguenti iniziative:

1) acquisto, realizzazione ed ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione agricola e zootecnica;

2) acquisto, realizzazione ed ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

In entrambi i casi la spesa ammessa a contributo comprende l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture ed attrezzature, nonchè l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture.

Sulla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale concesso è accordato un contributo in conto interessi per l'accensione di mutui ventennali con istituti esercenti il credito agrario.

b) *Spese di gestione*:

Agli stessi beneficiari aventi quale scopo sociale la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% delle spese di gestione ritenute ammissibili, ivi compresi gli oneri afferenti la depurazione degli scarichi.

Eguali contributi possono essere concessi ai consorzi, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364, che attuino iniziative di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche, sulle spese risultanti dalla gestione ordinaria.

Ai consorzi irrigui che devono sostenere oneri particolarmente gravosi per la fornitura dell'acqua di irrigazione, può essere concesso, ai fini di una corrispondente riduzione dei canoni, un contributo fino al 50% della somma eccedente il costo ritenuto ordinario.

c) *Contributi sulle anticipazioni ai conferenti*:

Ai beneficiari della presente legge che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti.

d) *Passività onerose*:

A cooperative fra produttori agricoli che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, sono concesse *una tantum*, agevolazioni creditizie consistenti nel concorso nel pagamento degli interessi di mutui straordinari ventennali, parificato al credito agrario di miglioramento, per la trasformazione di passività onerose esistenti al 31 dicembre 1974 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, su un importo non superiore al 70% del loro ammontare, e purchè, alla totale estinzione delle medesime, concorra per la restante quota, la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Si considerano passività onerose quelle derivanti da finanziamenti che non siano assistiti da pubbliche agevolazioni.

Le cooperative, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono assolvere alle seguenti condizioni:

1) risultino costituite in società cooperative a responsabilità limitata, ovvero si trasformino, se costituite in società a responsabilità illimitata, in società cooperative a responsabilità limitata e siano iscritte nell'apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

2) abbiano, ovvero adottino, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità per le inadempienze;

3) abbiano regolarmente tenuto, nell'ultimo anno, i libri sociali e le scritture contabili prescritte o, quanto meno, provvedano ad una regolarizzazione delle scritture;

4) approntino un piano operativo di riassetto, realizzabile in non più di sei anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'amministrazione regionale.

e) *Contributi di avviamento*:

Al fine di sostenere, nella fase di avviamento, le forme associative costituite per realizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura del tre, due e dell'uno per cento del valore del prodotto commercializzato, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività.

Per il primo anno il contributo può essere parzialmente anticipato sulla base di una dichiarazione previsionale.

Il contributo non può costituire duplicazione di quello previsto per le spese di gestione.

f) *Attività promozionali*:

L'amministrazione regionale può svolgere direttamente o avvalendosi di enti, associazioni, istituzioni e società specializzate azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori.

Art. 5.

Fondo interbancario di garanzia - Fidejussione

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai coltivatori diretti, singoli ed associati ed alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa da parte della amministrazione regionale, garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.

La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del « Fondo interbancario di garanzia ».

Art. 6.

Divieto di cumulo

I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalità se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entità.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie e contabili per contributi in capitale

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4 lettere *a*), *b*), *e*), nonchè per le attività di cui all'art. 4, lettera *f*), della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 6.200 milioni.

All'onere di lire 6.200 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui, per un importo di pari ammontare complessivo ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sarà istituito il cap. 96, con la denominazione « Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura » e con la dotazione di lire 6.200 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il cap. 1349/1, con la denominazione « Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi in capitale per strutture associative, spese di gestione, contributi d'avviamento e per azioni promozionali » e con lo stanziamento di lire 6.200 milioni.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in lire 450 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1348 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio, ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 748/2 e 1429 relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di lire 400 milioni e di lire 50 milioni.

Al maggior onere ricadente nell'anno finanziario 1976 e in ciascuno degli anni successivi, valutato in lire 450 milioni, si farà fronte, fino alla completa estinzione dei mutui, con una riduzione, di pari ammontare, degli oneri previsti a carico dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi, dall'art. 21 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17.

Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni finanziari successivi saranno iscritti i capitoli di cui al quinto comma, con stanziamenti pari, in complesso, alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale ricadenti in ciascuno di tali anni.

Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie e contabili per le agevolazioni creditizie

Ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie stabilite nella presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, i limiti d'impegno:

di lire 350 milioni per i contributi in conto interessi relativi ai mutui integrativi ventennali per le strutture associative di cui all'art. 4, lettera *a*);

di lire 200 milioni per i contributi in conto interessi relativi ai mutui ventennali per le passività onerose di cui allo art. 4, lettera *d*).

All'onere di lire 550 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 1349/2 con la denominazione « Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture ed il ripiano di passività onerose » e con lo stanziamento di lire 550 milioni

Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie e contabili per la prestazione di garanzia

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui allo art. 5 della presente legge, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di lire 25 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito in lire 100 milion per l'anno finanziaro 1975, dall'art. 20, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonchè delle annualità, di pari ammontare, ricadenti nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, lo stanziamento di cui al cap. 1347 sarà conseguentemente ridotto di lire 25 milioni e sarà istituito il cap. 1349/3, con la denominazione «Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Prestazione di garanzia sussidiaria ai mutui per strutture associative e per passività onerose», e con lo stanziamento di lire 25 milioni.

Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie e contabili per sovvenzioni annuali

Per i contributi di cui all'art. 4, lettera *c*), è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 500 milioni.

All'onere di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1348 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo del cap. 1349/4, con la denominazione «Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti» e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Le ulteriori spese, per gli anni finanziari 1976 e 1977, saranno disposte con apposite leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 46.

Interventi a favore di consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 10 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove l'allestimento di discariche controllate e la realizzazione di impianti di trattamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli industriali assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi 1975-81, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro il 30 settembre 1975.

Art. 2.

Nell'ambito delle aree di intervento indicate nel piano di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione di consorzi di comuni per l'allestimento di discariche controllate e per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi. Ai consorzi possono partecipare le province competenti per territorio.

I consorzi sono enti di diritto pubblico, ai sensi della legge comunale e provinciale.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto.

Le comunità montane possono esplicare le medesime funzioni dei consorzi.

I consorzi possono gestire, a norma del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, mediante aziende speciali, oltre i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi, anche quelli di raccolta e trasporto dei medesimi.

Nell'ambito delle aree d'intervento indicate nel piano di cui all'art. 1 della presente legge, i consorzi possono essere costituiti se i comuni aderenti all'iniziativa consortile per lo smaltimento dei rifiuti solidi comprendono almeno la metà della popolazione residente nell'area di intervento.

Art. 3.

Gli enti di cui al precedente art. 2 possono richiedere all'amministrazione regionale, per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi, la concessione di contributi in capitale nella misura del 90 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Gli enti di cui al precedente art. 2 possono altresì richiedere alla Regione, per la realizzazione d'impianti di trattamento dei rifiuti solidi, la concessione di contributi costanti venticinquennali nella misura di seguito fissata, in relazione al tipo di opere. Gli oneri ammessi a contributo comprendono la spesa per l'acquisizione dei terreni inerenti agli impianti.

I contributi potranno essere concessi:

a) nella misura del 6,50 % nella spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione d'impianti d'incenerimento o di compattazione dei rifiuti solidi;

b) nella misura del 7 % della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione d'impianti di incenerimento dei rifiuti solidi con ricupero di energia o di calore;

c) nella misura del 7,50 % della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione d'impianti di trattamento volti al ricupero ed alla trasformazione dei rifiuti solidi.

I contributi di cui al comma precedente si intendono elevati rispettivamente al 9,50 %, al 10 % e al 10,50 %, qualora i mutui siano contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Le spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi sono comprensive dei costi riguardanti:

studi geologici ed idrogeologici del sito;
acquisto del terreno;
opere accessorie;
opere speciali di salvaguardia ambientale;
acquisto di macchine per movimento di terra.

Art. 4.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate da:

a) una relazione tecnica sull'area prescelta, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 del disciplinare allegato alla presente legge per l'allestimento di discariche controllate;

b) un progetto di massima, approvato con deliberazione del competente organo consorziale, comprendente il preventivo della spesa ed il piano di finanziamento dell'opera, per la realizzazione di impianti di trattamento. Il progetto di massima deve altresì essere integrato da una relazione generale nella quale risulti motivata la scelta dell'impianto.

Art. 5.

Per l'anno 1975 possono presentare domanda per ottenere la concessione integrativa dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge anche i consorzi che abbiano ottenuto dalla Regione, nell'anno 1974, il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi, e che intendano realizzare gli impianti medesimi in conformità al piano regionale di cui all'art. 1.

Art. 6.

Presso la Regione è costituita, con decreto del Presidente della giunta regionale, una commissione tecnica, composta da:

a) l'assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;

b) l'assessore regionale ai lavori pubblici od un suo delegato;

c) un funzionario degli uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente;

d) un funzionario tecnico degli uffici regionali preposti ai lavori pubblici;

e) un funzionario medico degli uffici regionali preposti alla sanità;

f) cinque esperti di ingegneria, di chimica o di igiene ambientale designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

g) due esperti di ingegneria, di chimica o di igiene ambientale designati dalla Unione piemontese dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Esercita le funzioni di segretario della commissione un funzionario addetto agli uffici regionali della tutela dell'ambiente.

La commissione dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

I membri della commissione, all'atto della nomina, devono dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con gli enti di cui all'art. 2, nè con aziende o enti che progettano, costruiscono ed installano gli impianti di cui alla presente legge.

La commissione subentra nella materia della presente legge al comitato regionale tecnico amministrativo di cui al decreto *legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.*

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 6 procede all'esame delle domande ed esprime, entro il termine del 15 maggio, il proprio motivato parere sulla conformità dei progetti al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi, fornendo indicazioni alla giunta regionale per la predisposizione del programma annuale di finanziamento che tenga conto della priorità delle opere necessarie.

La giunta delibera entro *il 31 maggio successivo il* programma annuale di intervento ed i relativi finanziamenti, con riferimento al piano regionale di sviluppo e alle sue articolazioni comprensoriali.

Il programma annuale deve prevedere l'accantonamento di una quota pari al 10 % dello stanziamento da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.

La deliberazione della giunta regionale è comunicata entro dieci giorni ai consorzi interessati.

Art. 8.

I consorzi assegnatari di contributo per l'allestimento di discariche controllate devono deliberare e presentare, entro il 31 luglio dello stesso anno, gli studi ed i progetti esecutivi delle discariche, conformi alle norme contenute nell'art. 5 del disciplinare allegato alla presente legge, contenenti l'indicazione della spesa per la realizzazione della discarica, secondo quanto disposto all'ultimo comma del precedente art. 3, nonchè la dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

I consorzi assegnatari di contributo per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi devono deliberare e presentare, entro il 30 settembre dello stesso anno, i progetti esecutivi delle opere contenenti:

a) l'indicazione della spesa per la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere, per gli imprevisti, per gli oneri fiscali;

b) la dimostrazione dei mezzi finanziari disponibili per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

La concessione dei contributi è disposta dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo della discarica controllata o dell'impianto di trattamento, previo parere della commissione di cui all'art. 6, entro il 30 settembre dello stesso anno per le discariche controllate ed entro il 30 novembre per gli impianti di trattamento.

Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione dei contributi.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle discariche controllate e degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 9.

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1975:

a) la spesa di 800 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 3, primo comma;

b) il limite di impegno di 500 milioni per la concessione dei contributi in interesse di cui all'art. 3, secondo comma.

Con apposite leggi regionali saranno autorizzate ulteriori spese ed ulteriori limiti d'impegno per gli anni 1976 e successivi, con le disposizioni per il relativo finanziamento.

All'onere di 800 milioni, di cui alla precedente lettera *a*), si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante la disponibilità di 400 milioni esistente nel cap. 1401 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e, mediante una riduzione, pari a 400 milioni, del fondo speciale di cui al cap. 1401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, il cap. 1122, con la denominazione « Contributi in capitale, a consorzi tra enti locali, *nelle spese per l'allestimento* di discariche controllate dei rifiuti solidi » e lo stanziamento di 800 milioni.

All'onere di 500 milioni, di cui alla precedente lettera *b*), si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1124, con la denominazione « Contributi in interesse, a favore di consorzi tra enti locali, nelle spese per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi » e lo stanziamento di 500 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, *le occorrenti variazioni al bilancio.*

Art. 10.

Per la prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro sessanta giorni *dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano* regionale di cui all'art. 1 e possono essere sottoscritte, per conto del costituendo consorzio, dal sindaco di uno dei comuni interessati.

I termini stabiliti per gli ulteriori adempimenti si intendono conseguentemente prorogati rispetto a quelli fissati per la presentazione delle domande.

ALLEGATO

DISCIPLINARE PER L'ALLESTIMENTO DI DISCARICHE CONTROLLATE DEI RIFIUTI SOLIDI

1) Si definisce discarica controllata il metodo di smaltimento su terreno dei rifiuti solidi urbani, dei fanghi di depurazione delle acque e dei rifiuti industriali assimilabili agli *urbani, condotto secondo tecniche che evitino l'insorgere di* pericoli e di inconvenienti, diretti ed indiretti, per la salute pubblica e che, nel rispetto di tale esigenza, consentano la migliore utilizzazione della superficie a disposizione.

2) Il terreno da adibire alla discarica deve trovarsi il più vicino possibile alle zone di raccolta dei rifiuti, rispettando le distanze dai centri abitati previste dall'art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366.

La scelta della ubicazione della discarica va subordinata ai seguenti studi:

a) analisi della capacità della discarica, in relazione ai costi di allestimento;

b) analisi geologica ed idrogeologica al fine di appurare se esistono pericoli per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde;

c) considerazioni sul paesaggio e le caratteristiche naturali della zona;

d) collocazione dell'area nel rispetto del piano regolatore comunale;

e) verifica della direzione dei venti predominanti, in rapporto alla posizione della più vicina abitazione.

3) E' vietato lo scarico di materiali di rifiuto in acqua. Tale divieto si estende anche nelle zone golenali o comunque soggette ad inondazioni, a meno che non vengano predisposte adeguate opere di difesa contro le piene e le infiltrazioni.

4) Qualora falde superficiali o sotterranee possano essere interessate da acque di infiltrazione, il fondo e le pareti della discarica devono essere opportunamente impermeabilizzati.

5) Il progetto per l'allestimento della discarica dovrà comprendere i seguenti elementi:

a) relazione tecnica con i risultati dello studio geologico ed idrogeologico;

b) relazione tecnica sulla potenzialità della discarica;

c) piano di gestione (macchinari ed infrastrutture fisse e mobili);

d) stralcio del piano regolatore comunale;

e) corografia in scala 1:25.000;

f) planimetria in scala 1:2000 con equidistanza non superiore a 2 metri;

g) sezioni in scala adeguata;

h) disegni costruttivi delle eventuali opere complementari ed i relativi servizi;

i) dispositivi antincendio;

l) piano di sistemazione e di riutilizzazione dell'area.

6) L'area da destinare alla discarica deve essere collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso praticabile in ogni condizione di tempo ed adeguata al numero ed alle caratteristiche degli automezzi di cui sia previsto il transito.

7) Tutto il perimetro della discarica va adeguatamente recintato e delimitato da un doppio filare di alberi d'alto fusto.

L'ingresso della discarica deve essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne o comunque in assenza del personale di sorveglianza.

8) L'area da adibire a discarica deve essere dotata di installazioni fisse idonee allo svolgimento dell'attività del personale addetto allo scarico.

9) Tutti i rifiuti da smaltire devono essere pesati allo scarico o altrove.

10) Il terreno a disposizione per la discarica va suddiviso in un certo numero di celle o trincee, ognuna delle quali deve essere completata con una successione di strati sovrapposti di rifiuti, con altezza non superiore a 2 metri, fino al livello finale prestabilito, prima che siano iniziati i lavori in un altro settore.

I rifiuti scaricati dagli automezzi vanno sistemati e costipati, eventualmente precompattati, mediante opportuni mezzi meccanici.

11) La scarpata laterale del deposito deve presentare una pendenza inferiore al 30° sull'orizzontale, quando si tratta di una sistemazione definitiva ed inferiore ai 45° quando sia previsto l'ampliamento successivo della discarica.

12) Immediatamente sottovento alla zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi mobili di altezza non inferiore ai 2 metri, in grado di trattenere le carte e gli altri materiali leggeri trasportati dal vento.

13) Al termine di ogni giornata lavorativa tutte le superfici del deposito esposte all'atmosfera devono essere ricoperte con materiale di natura omogenea, sabbioso o ghiaioso, in grado di formare uno strato uniforme e tuttavia permeabile all'aria, di spessore non inferiore ai 20 cm.

14) Il materiale di ricoprimento nella parte superiore del deposito, non inferiore a 50 cm, deve essere livellato con cura onde ridurre al minimo la formazione di pozze d'acqua nei periodi di pioggia.

Alla superficie si deve assegnare una debole pendenza, almeno dell'1 %, che favorisca lo scorrimento delle acque meteoriche.

15) Tutte le superfici dello strato devono essere periodicamente ispezionate dalla competente autorità sanitaria onde individuare le spaccature ed erosioni eventualmente determinatesi; nel qual caso deve essere ripristinato lo strato di copertura.

16) Le partite di cibi avariati vanno disposte nella parte inferiore del deposito e ricoperte immediatamente dopo lo scarico degli automezzi.

Tale prescrizione si applica anche nel caso di cibi in scatola, o confezionati in altro modo, con rottura dei contenitori mediante schiacciamento con i mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica.

17) Le carogne di animali, che non sia stato possibile eliminare con altro metodo più razionale, possono essere accettate allo scarico, osservando le medesime modalità di cui al punto precedente.

18) I materiali ingombranti, quali cartoni, mobili e casse, vanno grossolanamente frantumati, ricorrendo ai mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica, e successivamente disposti alla base del deposito.

19) I fanghi di fogna possono essere disposti nella discarica assieme con gli altri rifiuti, senza speciali accorgimenti, quando presentino un contenuto d'acqua non superiore al 75 % e purchè siano stati sottoposti a digestione o ad altro processo di stabilizzazione.

20) E' proibito lo scarico di rifiuti radioattivi di qualunque tipo e natura. Tale divieto si estende anche ai rifiuti (qualunque sia la radiotossicità e l'attività dei radionuclidi impiegati) provenienti da laboratori, industrie, istituti di ricerca, istituti di cura e simili.

21) E' parimenti vietato depositare in una discarica controllata i rifiuti provenienti da istituti di cura pubblici o privati.

22) Occorre provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.

La frequenza di tale operazione ed i periodi dell'anno in cui essa viene condotta devono essere stabiliti dalla competente autorità sanitaria, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.

23) Nell'ambito della discarica controllata è vietata qualsiasi forma di cernita manuale e l'allevamento o il pascolo di suini e di qualsiasi altro animale.

24) Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di scorie non completamente estinte; è inoltre vietato l'incenerimento di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.

25) Devono essere sempre disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nel deposito. A tale scopo occorre accantonare una riserva facilmente accessibile di materiale di ricoprimento.

26) All'esaurimento della capacità della discarica, l'ultimo strato di rifiuti deve essere coperto con materiale inerte di qualità e spessore adeguati alle future previste utilizzazioni e comunque non inferiore a 50 cm.

27) In attesa che si renda possibile l'utilizzazione dell'area la copertura superficiale della discarica deve essere protetta mediante la seminagione di specie botaniche idonee al tipo di copertura usato ed al clima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1975, n. 47.

Intervento a favore degli enti locali territoriali dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva del Piemonte.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 10 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione, in attuazione dei principi stabiliti all'art. 11 della legge n. 426/1971 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 4 dello statuto regionale, promuove, con il concorso degli enti locali, interventi idonei a ristrutturare le attività commerciali al dettaglio considerandone altresì le esigenze e le fasi di approvvigionamento nel Piemonte.

La Regione si propone di favorire tale ristrutturazione in relazione alla riorganizzazione del sistema distributivo regionale considerato in rapporto alle esigenze della produzione ed in funzione della tutela del consumatore e dello sviluppo equilibrato della comunità regionale e delle comunità locali.

A tali fini, la Regione concede contributi, concorsi negli interessi e provvidenze a favore dei soggetti indicati nei successivi articoli.

Art. 2.
Soggetti destinatari

Sono ammessi ai contributi e alle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane singole o associate di cui alla legge regionale n. 17/1973;

b) i gruppi d'acquisto costituiti congiutamente o disgiuntamente, purchè non in numero inferiore a 30, tra esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra operatori turistici;

c) le associazioni e le cooperative tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio per la gestione in comune di attività commerciali al dettaglio a cassa unica o a casse divise, tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra operatori turistici;

d) le cooperative d'acquisto tra esercenti il commercio al dettaglio e loro consorzi, tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra operatori turistici;

e) le cooperative di consumo aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;

f) le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, legalmente costituiti, tra operatori economici del settore commerciale, destinati a fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai proprî soci di finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 3;

g) gli operatori commerciali singoli anche se aderenti alle unioni volontarie che aprano o trasformino punti di vendita al dettaglio, ubicati in zone commerciali o centri integrati, di cui sia previsto lo sviluppo o la ristrutturazione secondo le indicazioni dei piani di sviluppo di cui alla legge n. 426/1971.

Ai fini della presente legge gli operatori commerciali e gli esercenti il commercio considerati sono quelli iscritti alla cassa mutua.

Art. 3.
Programmi di iniziative ammesse a contributo a favore degli enti locali di cui all'art. 2, lettera a)

L'intervento finanziario per i soggetti di cui all'art. 2 lettera *a*) è destinato ai programmi di investimento e di sviluppo che abbiano per oggetto:

a) l'acquisto di aree, immobili e impianti e la realizzazione di strutture e infrastrutture di centri intercomunali per la commercializzazione, valorizzazione e tipizzazione dei prodotti di cooperative agricole o di altre forme associative di produttori agricoli specie se regionali, nonchè per l'approvvigionamento dei prodotti alimentari di largo e generale consumo; i relativi programmi d'intervento vengono deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati.

Per gli interventi previsti dall'art. 3, lettera *a*), la giunta potrà avvalersi del parere espresso dall'ente di sviluppo agricolo del Piemonte, dal comitato per i problemi della commercializzazione e del consumo e dall'Ires.

Per la realizzazione dei programmi di cui sopra, la Regione promuove appositi consorzi tra gli enti locali territoriali e le camere di commercio più direttamente interessati.

I relativi piani di attuazione debbono essere sottoposti all'approvazione della giunta.

La gestione dei centri intercomunali di commercializzazione dovrà essere affidata dai suddetti consorzi a cooperative o consorzi di produttori agricoli e con l'eventuale partecipazione di forme associative di commercianti. Il controllo della gestione viene esercitato dai consorzi promossi dalla Regione. In conformità ai programmi di intervento deliberati dal consiglio:

b) l'acquisto delle aree e la realizzazione di infrastrutture e di opere relative a impianti pubblici comunali di commercializzazione;

c) l'acquisto delle aree e la realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di unità di deposito e commercializzazione a favore dell'associazionismo e cooperazione, per la realizzazione di centri commerciali integrati per la vendita al dettaglio e di centri commerciali all'ingrosso da parte di aziende che si associno; le aree così acquisite sono cedute in concessione d'uso negli stessi termini e condizioni previsti dalla legge numero 865/1971.

Art. 4.
Forme e percentuali di finanziamento per gli enti locali

L'intervento finanziario per le iniziative di cui all'art. 3 lettera *a*) è assicurato dalla Regione tenuto conto della partecipazione degli enti consorziati.

Per le iniziative di cui all'art. 3 lettere *b*) e *c*) gli interventi finanziari consistono in contributi in conto capitale sino alla misura massima del 90% dell'importo della richiesta ammessa.

Art. 5.
Programmi ed iniziative ammesse a contributo per i soggetti di cui all'art. 2 lettere b), c), d), e)

L'intervento finanziario a favore dei soggetti di cui allo art. 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), è destinato ai programmi di investimento e di sviluppo che abbiano per oggetto congiuntamente o singolarmente:

a) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento di locali e di impianti adibiti o da adibire a magazzino per deposito, conservazione e stoccaggio della merce, compresi gli investimenti per la meccanizzazione delle operazioni di movimentazione delle merci e l'eventuale acquisizione del terreno a qualsiasi titolo;

b) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento dei locali e delle attrezzature necessarie all'esercizio della attività commerciale al dettaglio, relativa a nuovi insediamenti con superfici di vendita non inferiori a 400 metri quadri, previsti dai piani di sviluppo commerciali e gestite da forme associative o cooperative;

c) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento dei locali e delle attrezzature necessarie all'esercizio delle attività commerciali al dettaglio per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *g*), in quanto operino la trasformazione o il trasferimento con relativa soppressione di punti di vendita preesistenti nelle aree individuate dai piani di adeguamento e di sviluppo della rete commerciale dei comuni, secondo quanto previsto dalla legge n. 426/1971;

d) la costituzione di cooperative di garanzia fra esercenti il commercio al dettaglio, per agevolare la concessione ai soci di crediti bancari per la dotazione o il rinnovo di impianti e di attrezzature, con preferenza a quelle i cui soci partecipino anche a forme associative nella fase di approvvigionamento delle merci per la realizzazione dei programmi previsti dal presente articolo;

e) la promozione di iniziative rivolte a migliorare il livello professionale degli addetti alle attività commerciali e la formazione di dirigenti e quadri per le forme associative e cooperative.

Art. 6.
Forme e percentuali di finanziamento

Gli interventi finanziari per i programmi e le iniziative di cui all'art. 5 sono così stabiliti:

a) contributi costanti annui pari al 5,5% per l'assunzione di mutui decennali con istituti di credito convenzionati con la regione Piemonte ai sensi dell'art. 16.

L'aliquota massima di investimento, ammissibile al finanziamento, è del 70% del costo dell'opera specifica riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al precedente articolo, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di L. 400.000.000 o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di L. 400.000.000;

b) in alternativa possono essere concessi, limitatamente ad iniziative il cui costo complessivo non superi le spese di lire 400.000.000 o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di L. 400.000.000, contributi in capitale per un periodo di 5 anni a partire dal 1975 in misura pari per ciascun anno al 10% dell'aliquota massima di cui alla precedente lettera *a*);

c) contributi *una tantum*, sino al limite massimo del 30% della quota di capitale sociale versata dai soci, vengono riconosciuti negli interventi di cui all'art. 2, lettera *f*), con riferimento ad un valore massimo di L. 50.000.000;

d) borse di studio ed iniziative di promozione della formazione professionale degli addetti alla distribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 4, per uno stanziamento annuo complessivo di L. 50.000.000. E' esclusa dal contributo regionale la parte di spesa già finanziata con provvidenze previste dalla legge nazionale o con prestiti comunque assistiti da agevolazioni finanziarie concesse da enti pubblici.

Art. 7.
Garanzia sussidiaria regionale

Per gli interventi di cui al precedente articolo, viene accordata, in quanto compatibile, garanzia sussidiaria della Regione nei limiti dell'importo iniziale del prestito e fino al 50% delle passività sofferte dagli istituti bancari convenzionati.

La cifra a questo fine destinata deve essere inferiore al 20% delle somme stanziate a titolo di annualità ai sensi dello art. 17, punto 4).

La garanzia ha natura sussidiaria e opera, nel limite dello importo del prestito sulle passività che gli istituti convenzionati dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito, comprese le spese legali nel limite massimo di L. 100.000.000. Nelle convenzioni che, a norma dell'art. 16, la giunta regionale stipulerà con gli istituti di credito, verrà fissato il limite e le modalità di dette garanzie.

E' riservata alla giunta la facoltà di concedere forme di fidejussione sostitutive delle suddette garanzie, utilizzando il fondo di garanzia.

Art. 8.

Requisiti dei programmi

La concessione dei contributi per i programmi di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è subordinata alla verifica, in quanto operabile, della rispondenza dei programmi stessi con le norme e direttive dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 426/1971, nonchè alla conformità con le disposizioni dei piani urbanistici, dei piani di sviluppo economico e sociale e dei piani di sviluppo urbanistico delle comunità montane, con le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della Regione, a norma dell'art. 32 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

Possono anche beneficiare dei contributi i programmi per cui sia stato concesso il nulla osta dalla giunta regionale, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971.

Non sono ammesse a finanziamento le opere di puro abbellimento e richiamo e gli impianti e le attrezzature chiaramente superflue, o comunque eccedenti, rispetto alle esigenze funzionali realmente espletate.

Art. 9.

Condizioni urbanistiche richieste

Per quanto riguarda le opere e le infrastrutture, sia in fase di prima realizzazione e di ammodernamento comunque incidenti sull'assetto urbanistico-territoriale delle rispettive zone di insediamento, sono condizioni inderogabili alla concessione dei contributi della presente legge:

a) la coerenza con le previsioni urbanistiche degli strumenti in vigore o in salvaguardia ove esistenti (piani territoriali di coordinamento, piani regolatori comunali ed intercomunali, programmi di fabbricazione, piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate, piani di zona, piani P.E.E.P. e piani ed indirizzi della Regione a norma della legge n. 426/1971 piano delle comunità montane, ecc.);

b) il rispetto degli standards urbanistici in materia di sistema di accessi, di dotazione, di aree di parcheggio e di servizi, di dotazioni di aree e spazi di uso pubblico, di eventuali collegamenti organici con gli altri servizi urbani, ecc., così come specificati negli strumenti e nelle normative locali in vigore o comunque nei limiti minimi inderogabili fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, art. 5, punto 2).

Il rispetto degli standards suddetti implica la contestuale realizzazione dei servizi e delle infrastrutture relative;

c) l'applicazione, ogni qualvolta ne esistano i presupposti giuridici e operativi, delle procedure previste dalla legge n. 865/1971 per l'acquisizione degli immobili ed aree, per servizi (articoli 9 e 16 della legge n. 865/1971) per la formazione di piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi commerciali (art. 27 della legge n. 865/1971).

Art. 10.

Criteri di priorità

Per l'accoglimento delle domande hanno priorità le iniziative e le opere in grado di attivare il processo di ammodernamento e razionalizzazione delle strutture commerciali, e tali da migliorare e rendere più accessibili i servizi per le popolazioni residenti in zone marginali o inadeguatamente servite. Sono, a tal fine, considerati con priorità:

a) le iniziative di carattere intercomunale o comprensoriale;

b) gli investimenti destinati a creare strutture di commercializzazione nelle zone che ne sono prive o carenti semprechè tali strutture siano idonee a favorire il deflusso dei prodotti dai luoghi di produzione al consumo;

c) i programmi che prevedono la concentrazione di preesistenti strutture per gli acquisti collettivi;

d) i programmi di investimento che comportano l'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio in zone considerate preferenziali dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e la contemporanea chiusura di esercizi in zone considerate sature;

e) i programmi di investimento dei soggetti di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*) che oltre all'attività primaria di acquisto a favore delle imprese associate prevedano attività complementari di consulenza, assistenza e promozione produttivistica a favore delle imprese associate;

f) i programmi di investimento per i soggetti di cui allo art. 2, lettera *a*), per il trasferimento delle aziende grossiste da zone congestionate o da centri storici nelle aree risultanti ottimali sul piano ubicazionale, anche rispetto alle grandi infrastrutture dei trasporti e preferibilmente nelle zone indicate dai piani commerciali e dagli strumenti urbanistici;

g) le domande di contributi presentate dai consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia che siano dirette ad agevolare la concessione di credito per la realizzazione di programmi concernenti la promozione e l'incremento di forme consortili e organizzate di commercio al dettaglio, con particolare riguardo alla creazione di centri commerciali integrati.

Vengono considerate prioritarie, di norma, le iniziative riguardanti le forme associative e le cooperative.

Art. 11.

Domande per la concessione dei contributi

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il sindaco del comune nel quale dovranno essere realizzate le iniziative per le quali si richiedono le agevolazioni, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge per l'anno 1975 ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi successivi e devono essere corredate da:

a) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, con l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, il preventivo di spesa relativo agli eventuali contributi e finanziamenti richiesti o ottenuti per le iniziative complementari e quello relativo all'oggetto della richiesta oppure il suo piano di finanziamento;

b) ogni altro documento atto ad individuare i titoli di priorità per la concessione del contributo, di cui all'art. 10 della presente legge;

c) la documentazione relativa al titolo per svolgere attività commerciale (ivi comprese tutte le altre autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti);

d) per i programmi condizionati alla compatibilità ai piani di adeguamento (n. 426/1971) ed agli strumenti urbanistici, la documentazione dovrà contenere tutti gli elementi tecnici per la verifica dell'esistenza dei requisiti.

Dovranno inoltre essere allegati quei documenti attestanti le condizioni procedurali, patrimoniali e legali che danno titolo alla valutazione delle domande.

Le domande di intervento regionale potranno riguardare opere i cui lavori debbono essere ancora iniziati, forniture ancora da eseguire, ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio dell'anno cui si riferiscono le medesime.

I sindaci dei comuni trasmettono, entro novanta giorni dalla ricezione, al presidente della giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al presente articolo, allegando il parere della commissione comunale per il commercio di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426/1971, nonchè il parere del comune in ordine alla validità economica dell'iniziativa e la sua conformità agli indirizzi urbanistici locali e alla previsione dei piani del traffico.

Art. 12.

Ammissione e graduatoria delle richieste

L'ammissibilità e la relativa graduatoria delle domande e la entità corrispondente del contributo vengono deliberati dalla giunta sulla base dei criteri e dei parametri valutativi preventivamente stabiliti con apposito provvedimento, sentita la commissione di cui all'art. 13.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima assunta entro novanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande.

Tale deliberazione dovrà determinare le condizioni alle quali è subordinata la concessione e i termini relativi all'esecuzione degli interventi.

Detti termini possono essere prorogati con deliberazione della giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.

Il contributo nei limiti dello stanziamento annuo disponibile, viene erogato secondo l'ordine di graduatoria delle domande d'investimento.

Nella formulazione della graduatoria annuale debbono essere prese in considerazione le iniziative inoltrate e non finanziate nell'esercizio immediatamente precedente, previo rinnovo delle domande nei termini stabiliti.

Art. 13.

Commissione tecnica consultiva

La commissione tecnica consultiva è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore al commercio o suo delegato con funzioni di presidente;

b) da quattro funzionari della Regione, scelti tra quelli che prestano la propria attività nel settore del commercio, dell'assetto territoriale, dei lavori pubblici e dell'agricoltura;

c) da tre esperti in problemi della distribuzione, designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentativi nella Regione;

d) da un esperto in problemi della distribuzione designato dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative nella Regione, dei commercianti ambulanti al dettaglio;

e) da tre esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentative nella Regione;

f) da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute e rappresentative delle tre centrali nazionali;

g) da tre esperti designati dalla sezione piemontese della associazione nazionale comuni italiani;

h) da tre esperti nel settore distributivo, in urbanistica e nei problemi del traffico designati dal consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

La commissione può essere integrata da esperti, con voto consultivo, nel settore commerciale, urbanistico, economico, legale, nominati dal presidente della giunta. Essi possono essere consultati dal presidente della commissione, anche fuori delle riunioni di commissione, ogni qualvolta si renda necessario.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.

La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina gli aspetti tecnici economici, sociali urbanistici delle iniziative e dei programmi;

b) esprime un giudizio sulla validità economica delle proposte e sulla loro conformità agli indirizzi della presente legge;

c) si esprime in conformità a quanto stabilito dall'art. 12.

La commissione tecnica consultiva dura in carica cinque anni.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito da apposita legge regionale, ai membri della commissione tecnica consultiva non dipendenti dell'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni giorno di partecipazione alle relative sedute.

Detto gettone è elevabile a lire quindicimila lorde per i membri non residenti nel comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 14.

Modalità di erogazione

L'erogazione ha luogo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4 e art. 6:

a) per il 50 % all'atto dell'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale che ammette il contributo sulla base del preventivo della spesa;

b) per il 50 % all'atto dell'accertamento da parte dei competenti organi regionali, della realizzazione dei programmi proposti e delle spese sostenute;

c) per gli interventi sotto forma di contributo costante annuo in base al piano di ammortamento;

d) per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *a)*, della presente legge, il contributo può essere concesso in unica soluzione compatibilmente con le procedure previste per ciascuna categoria di opere e in base alle leggi e regolamenti vigenti.

Qualora l'onere per la realizzazione dei programmi risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo, in base alle procedure indicate dal decreto del Presidente della giunta regionale di cui all'art. 12.

Art. 15.

Controlli della Regione

I beneficiari sono vincolati:

a) al rispetto dei termini prefissati di inizio e di ultimazione nell'esecuzione delle opere ammesse al contributo;

b) all'osservanza delle caratteristiche progettuali indicate dai programmi e coerenti con le destinazioni delle stesse, nonchè all'osservanza delle altre condizioni prestabilite;

c) alla conservazione delle destinazioni d'uso fissate nei programmi distintamente per ciascuna delle opere finanziate.

L'inosservanza di dette condizioni comporta la revoca del contributo regionale, previa diffida di ingiunzione al beneficiario. Il recupero della quota già versata avverrà in base alle norme vigenti in materia.

Il destinatario del beneficio regionale è tenuto a presentare il consuntivo finale di spesa.

Art. 16.

Convenzioni con istituti bancari

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito operanti nel territorio della Regione stabilendo l'interesse dei prestiti nella minore misura possibile, in rapporto alla situazione di mercato finanziario e monetario e stabilendo altresì che tale interesse è suscettibile, anche per i prestiti in corso di ammortamento, di revisione semestrale in rapporto alle variazioni intervenute sul mercato medesimo, fermo restando che l'interesse a carico dei soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge non può essere inferiore al 3 %.

Art. 17.

Autorizzazione di limiti di impegno e di spesa

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati:

1) la spesa di 2.250 milioni, per l'anno finanziario 1975, per la concessione dei finanziamenti in capitale di cui all'art. 3, lettera *a)* e dei contributi in capitale di cui all'art. 3 lettere *b)* e *c)*;

2) la spesa di 200 milioni per ciascuno, degli anni finanziari dal 1975 al 1979, per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettera *b)*;

3) la spesa di 150 milioni per l'anno finanziario 1975, per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettera *c)*;

4) il limite di impegno di 360 milioni per l'anno finanziario 1975, per la concessione dei contributi di cui all'art. 6, lettera *a)*;

5) il limite di impegno di 40 milioni per l'anno finanziario 1975, per la concessione della garanzia di cui all'art. 7;

6) la spesa di 50 milioni, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977, per le iniziative di cui all'art. 6, lettera *d)*.

La determinazione delle ulteriori spese e degli ulteriori limiti d'impegno, per gli anni finanziari dal 1976 al 1979, sarà disposta con successive leggi regionali.

Le somme non utilizzate nell'esercizio di competenza possono esserlo negli esercizi successivi.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie per gli interventi in capitale

All'onere di 2.250 milioni, di cui al n. 1 del precedente art. 17, si provvede:

mediante la disponibilità di 250 milioni esistente nel fondo speciale di cui al cap. n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1974; ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

mediante l'accensione di mutui, per il complessivo ammontare di 2.000 milioni, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui di cui al precedente comma.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sarà conseguentemente istituito il cap. 101, con la denominazione « Proventi dei mutui per la concessione, ad enti locali, di finan-

ziamenti e di contributi in capitale per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte » e con la dotazione di 2.000 milioni.

Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito, nella rubrica n. 13, categoria XI, il cap. 1366, con la denominazione « Finanziamento e contributi in capitale, ad enti locali, per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte », e con lo stanziamento di 2.250 milioni.

All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in 150 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 130 milioni e di 20 milioni, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 899 e 1422 riguardanti le quote di interessi e capitali per il rimborso dei mutui, con il rispettivo stanziamento di 130 milioni e di 120 milioni.

Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 150 milioni per l'anno 1976, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire da tale anno, di oneri previsti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 3.

Nei bilanci degli anni 1976 e successivi, fino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i capitoli 899 e 1422, con stanziamenti complessivamente pari alle rate di ammortamento scadenti nei relativi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
Disposizioni finanziarie per i contributi rateali

All'onere di 200 milioni di cui al n. 2 del precedente articolo 17, si provvede, per l'anno 1975, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 1404 del bilancio per l'anno 1974, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 del cap. 1366/1, con la denominazione « Contributi costanti in capitale, della durata di cinque anni, per investimenti realizzabili da gruppi d'acquisto, associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali », e con lo stanziamento di 200 milioni.

Al maggior onere di 200 milioni per la concessione di contributi di cui al precedente comma per ciascuno degli anni dal 1976 al 1979, si farà fronte con le disponibilità derivanti dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, di oneri stabiliti nella legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, nella legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2, nella legge regionale 20 gennaio 1975, n. 3, nella legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e nella legge regionale 20 marzo 1975, n. 14 nella rispettiva misura di 40 milioni, 5 milioni, 30 milioni e 75 milioni, 50 milioni, nonchè iscrivendo nei corrispondenti bilanci il cap. 1366/1 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
Disposizioni finanziarie e contabili per i contributi « una tantum »

All'onere di 150 milioni di cui al n. 3 del precedente articolo 17, si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante una quota, di pari ammontare della disponibilità esistente, nel fondo speciale di cui al cap. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, del cap. 1366/2, con la denominazione « Contributi *una tantum* », sino al limite massimo del 30 % della quota di capitale sociale versata dai soci, a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi tra operatori commerciali, per la realizzazione di programmi di investimento e di sviluppo nel settore distributivo e con lo stanziamento di 150 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.
Disposizioni finanziarie e contabili per i contributi in interesse

All'onere di 400 milioni, di cui ai numeri 4) e 5) del precedente art. 17, si provvede mediante una riduzione di 400 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975.

Nel bilancio dell'anno finanziario 1975 saranno istituiti, nella rubrica n. 13, categoria XI, i seguenti capitoli:

1367, con la denominazione « Contributi costanti annui, della durata massima di dieci anni, a favore di gruppi di acquisto, cooperative, associazioni ed altri operatori del settore commerciale, nella spesa relativa ad investimenti per lo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte » e lo stanziamento di 360 milioni;

1367/1, con la denominazione « Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria regionale ai mutui ed ai prestiti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte » e con lo stanziamento di 40 milioni.

Nei capitoli di cui al precedente comma saranno iscritte, nel bilancio relativo a ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, le annualità conseguenti ai limiti di impegno.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.
Oneri per la formazione professionale

All'onere di 50 milioni, di cui al n. 6 del precedente art. 17, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 896, con la denominazione « Concessione di borse di studio e altre iniziative per il miglioramento professionale degli addetti alle attività commerciali, per la formazione di dirigenti e di quadri nel settore distributivo del commercio in Piemonte » e lo stanziamento di 50 milioni.

Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 sarà iscritto il cap. 896, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.
Oneri per il funzionamento della commissione tecnica consultiva

Agli oneri per il funzionamento della commissione di cui all'art. 13 della presente legge, valutato in 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977, si farà fronte con lo stanziamento iscritto nel cap. 892 dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 giugno 1975

OBERTO TARENA

(5908)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752480)